



COMUNE DI TRENTO

Servizio Appalti e Partenariati

Ufficio Gare servizi e forniture

via del Brennero, 312 | 38121 Trento
tel. 0461 884917 | 0461 884667
servizio.appalti@pec.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:
lun. - ven. 8.00-12.00

Numero di protocollo associato al documento come metadato
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Data di registrazione inclusa nella
segnatura di protocollo.

DISCIPLINARE DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLA FORNITURA DI:

**PRODOTTI ALIMENTARI VARI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DEI
NIDI D'INFANZIA COMUNALI, DEL CENTRO GENITORI E BAMBINI E
DELLE SCUOLE D'INFANZIA PROVINCIALI CON SEDE NEL COMUNE DI
TRENTO (SECONDO IL "PROGRAMMA PER L'ORIENTAMENTO DEI
CONSUMI E L'EDUCAZIONE ALIMENTARE" DI CUI ALLA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 27 DEL 20 GENNAIO 2017 E, IN QUANTO
COMPATIBILI, I "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE COLLETTIVA E LA FORNITURA DI DERRATE
ALIMENTARI" PREVISTI DAL D.M. 65/2020).**

Trasmesso per la pubblicazione nella G.U.U.E. il giorno 3 giugno 2021

Publicato sul sito Osservatorio Provinciale dei Contratti Pubblici (Sicopat)
<https://contrattipubblici.provincia.tn.it/> il giorno: 8 giugno 2021

1 - PREMESSE

Con deliberazione della Giunta comunale n. 109 di data 24 maggio 2021 e successiva determinazione dirigenziale n. 18/32 di data 1 giugno 2021 del Servizio Servizi all'infanzia e istruzione, il Comune di Trento ha deciso di affidare a terzi la fornitura di prodotti alimentari vari per il servizio di ristorazione dei nidi d'infanzia comunali, del Centro genitori e bambini e delle scuole d'infanzia provinciali con sede nel comune di Trento (secondo il "Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare" di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 27 del 20 gennaio 2017 e, in quanto compatibili, i "Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari" previsti dal D.M. 65/2020), suddivisa nei lotti di seguito descritti:

- lotto 1: prodotti alimentari vari (latticini – alimenti freschi e secchi), CIG 8777590868;
- lotto 2: prodotti ortofrutticoli freschi, CIG 87776211FF;
- lotto 3: carni fresche refrigerate e prosciutto, CIG 8777629897;
- lotto 4: verdure e pesce surgelati e gelato, CIG 8777642353;
- lotto 5: pesce fresco, CIG 8777658088;
- lotto 6: pane fresco e pasta per pizza, CIG 87776677F3;

L'affidamento avviene mediante **procedura aperta** ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. - Codice dei contratti pubblici, unica ma articolata su sei lotti, e con applicazione del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m., da svolgersi mediante **gara telematica**.

GARA TELEMATICA n. 100500



BS OHSAS 18001:2007



SISTEMA DI GESTIONE
SICUREZZA CERTIFICATO

Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F. e P. IVA: 00355870221
www.comune.trento.it

CODICE AUSA 0000164583



Scadenza del termine di presentazione delle offerte: giorno 12 luglio 2021 ore 12.00.

Prima seduta di gara: giorno 13 luglio 2021 ore 9.00 presso la sala riunioni al VI piano (lato A) degli uffici comunali di via del Brennero, 312 – Top Center.

Alla prima seduta pubblica (e alle successive sedute pubbliche) ogni offerente potrà assistere collegandosi da remoto tramite propria infrastruttura informatica.

A tal fine, si rinvia al paragrafo 19 del presente disciplinare e all'apposito allegato denominato Istruzioni operative per assistere alle sedute pubbliche da remoto: "seduta virtuale".

Si avvisa che la modalità di "seduta virtuale" della presente procedura esclude la possibilità della partecipazione in presenza.

Il luogo di consegna della fornitura è: Comune di Trento (codice NUTS ITH20).

N.B.

Responsabile del procedimento di gara: avv. Alessandro Vicari del Servizio Appalti e Partenariati - Ufficio Gare servizi e forniture (tel. 0461884687).

Sostituto per il caso di assenza o impedimento del Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Maria Garbari (Ufficio Gare servizi e forniture) o dott.ssa Claudia Zanella (Dirigente del Servizio Appalti e Partenariati).

N.B.:

- a) il Comune di Trento (Servizio Appalti e Partenariati – Ufficio gare servizi e forniture) si avvale, quale sistema di negoziazione informatico per l'attuazione della gara in oggetto, del *Sistema Informatico per le procedure telematiche di affidamento* di seguito chiamato **Sistema (SAP-SRM)**;
- b) per accedere al Sistema è necessario:
 - possedere la dotazione tecnica minima indicata alla Sezione I, capitolo 1, paragrafo 1.2 dell'allegato "**Risposta alle gare telematiche – Fornitori – dic '20 ver. 03.0**" di seguito denominata "**Guida Operativa**" allegata al presente disciplinare (allegato n. 9);
 - essere registrati al Sistema telematico **Mercurio V7 (ultima versione)**. Se non già registrato, l'utente è tenuto a richiedere la registrazione al Sistema di e-procurement. Le modalità operative e la documentazione che l'utente è tenuto a presentare per essere registrato al Sistema telematico sono descritte nel prosieguo e nella guida operativa "**Registrazione dell'operatore economico al sistema di e-procurement della Provincia Autonoma di Trento**" disponibile in allegato al presente disciplinare (allegato n. 10);
- c) la gara si svolge mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con **PRESENTAZIONE TELEMATICA su Sistema SAP-SRM** della **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, dell'OFFERTA TECNICA e dell'OFFERTA ECONOMICA** con le modalità di seguito indicate;
- d) la documentazione integrale di gara è disponibile all'interno dell'ambiente di gara su Sistema, accessibile dal sito internet <https://www.acquisitionline.pat.provincia.tn.it> (**Mercurio V7 – ultima versione**) previa registrazione secondo quanto specificato nel prosieguo del presente disciplinare.



ATTENZIONE

Si informano le Imprese che il disciplinare di gara è disponibile anche sul sito Osservatorio Provinciale dei Contratti Pubblici (Sicopat) <https://contrattipubblici.provincia.tn.it/>

Si ricorda inoltre agli offerenti di seguire le modalità di presentazione dell'offerta come di seguito specificate, **pena la non ammissibilità dell'offerta.**

Registrazione al Sistema telematico SAP-SRM

Per poter accedere alla documentazione di gara caricata a Sistema e presentare offerta, l'offerente deve essere registrato a Sistema (SAP-SRM).

Sul sito di APAC – Mercurio al link <http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/> l'utente può trovare, oltre al link per la registrazione a sistema, la manualistica e le Faq predisposte per i fornitori, la guida "Registrazione dell'operatore economico al sistema di e-procurement della Provincia Autonoma di Trento" è disponibile anche in allegato al presente disciplinare (allegato n. 10).

Si riporta di seguito il link per la registrazione a Sistema per le "Gare telematiche ad evidenza pubblica":

https://www.servizionline.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/imprese_e_professionisti/appalti_aggiornamento_dati_anagrafici.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti, **almeno uno** dei soggetti facenti parte del raggruppamento/consorzio deve essere registrato a Sistema.

Si precisa che la registrazione a Sistema non è rilasciata da parte del gestore del Sistema contestualmente alla richiesta ma sono necessari alcuni giorni, pertanto si invitano le imprese a registrarsi in tempo utile per poter inviare l'offerta.

Una volta acquisite le credenziali di accesso al Sistema non è più necessaria una nuova registrazione per poter partecipare ad altre gare telematiche. **Pertanto, le imprese già in possesso delle credenziali di accesso non devono procedere ad una nuova registrazione.**

N.B. Le disposizioni generali riportate nel presente Disciplinare e nei relativi allegati si riferiscono e si applicano – ove possibile e se non specificato diversamente – a tutti i lotti in gara.

2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 - Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1) Progetto di contratto costituito da:

- a) Capitolato speciale d'appalto, unico per tutti e sei i lotti in gara, e i suoi allegati:
 - All. A "Caratteristiche merceologiche, qualitative e requisiti igienico-sanitari dei prodotti alimentari";
 - All. B "Elenco Strutture";
- b) deliberazione della Giunta comunale n. 109 di data 24 maggio 2021;
- c) determinazione dirigenziale del Servizio Servizi all'infanzia e istruzione n. 18/32 di data 1 giugno 2021;

2) Bando di gara;



3) Disciplinare di gara e suoi allegati:

- Domanda di partecipazione di cui al punto 15.1 predisposta per rendere anche le dichiarazioni di cui al punto 15.3.1. e 15.3.3 (allegato n. 1);
- Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) approvato con regolamento di esecuzione UE n. 2016/7 del 5 gennaio 2016 così come adeguato con linee guida approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e corredato dalla Circolare 18 luglio 2016 n. 3 pubblicata in GURI n. 174 del 27 luglio 2016):
 - a) DGUE in formato .doc che può essere scaricato e compilato elettronicamente e, quindi, trasformato in formato .pdf/A e firmato digitalmente e caricato a sistema come “Allegato Amministrativo”;
 - b) DGUE in formato .pdf che può essere stampato, compilato e, quindi, scansionato e firmato digitalmente e caricato a sistema come “Allegato Amministrativo” (allegato n. 2)
- Patto di integrità (allegato n. 3);
- Modalità di costituzione della cauzione definitiva (allegato n. 4);
- Fac-simile di dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (allegato n. 5)
- Attestazione imposta di bollo (allegato n. 6);
- Elaborato “Parametri e Criteri di valutazione dell'offerta” (allegato n. 7).
- Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Trento (allegato n. 8);
- Guida operativa Mercurio “Risposta alle gare telematiche – Fornitori – dic '20 ver. 03.0” (allegato n. 9);
- Guida operativa “Registrazione dell'operatore economico al sistema di e-procurement della Provincia Autonoma di Trento” (allegato n. 10);
- Istruzioni operative per assistere alle sedute pubbliche da remoto: “seduta virtuale” (allegato 11);
- n. 6 documenti per l'elaborazione dell'offerta tecnica, uno per ciascun lotto (allegati 12.1; 12.2; 12.3; 12.4; 12.5 e 12.6);
- n. 6 moduli di offerta economica, uno per ciascun lotto (allegati 13.1; 13.2; 13.3; 13.4; 13.5 e 13.6);
- istruzioni operative per la compilazione del modulo offerta economica (allegato n. 14);
- Elaborato “Quotazione prezzi dei prodotti alimentari ad uso didattico / pulizie” riferito solo al lotto 1 (allegato n. 15).

Il progetto di contratto è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nel "Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare" di cui alla Deliberazione della Giunta provinciale n. 27 del 20 gennaio 2017 e, in quanto compatibili, e nei "Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari" previsti dal D.M. 65/2020.

Il presente disciplinare e tutti i suoi allegati compresi i modelli per rendere le dichiarazioni e la “Guida Operativa” sono disponibili all'interno dell'ambiente di gara sul Sistema SAP-SRM, accessibile dal sito internet <https://www.acquistionline.pat.provincia.tn.it> (**Mercurio V7** – ultima versione) previa registrazione al Sistema secondo quanto sopra previsto. Il disciplinare di gara è altresì pubblicato sul sito Osservatorio Provinciale dei Contratti Pubblici (Sicopat) <https://contrattipubblici.provincia.tn.it/> come sopra specificato.

Si precisa che non sono disponibili file in formato diverso da quello pubblicato a



Sistema e sul sito sopra indicato.

Al fine di agevolare le imprese nella presa visione della documentazione allegata alla gara, si è proceduto a caricare sul Sistema nella gara telematica indicata in apertura del presente disciplinare i vari files suddivisi per argomento in varie cartelle "comprese". Quindi, nella sezione "Dati di testata – Documenti" si potranno aprire le diverse cartelle suddivise per tipologia di documentazione (es. Progetto di contratto, Disciplinare di gara e suoi allegati ecc.). Si informa che il sistema operativo Windows, a partire da Windows XP, ha un comando per la creazione e l'apertura di archivi compressi (tasto destro del mouse, "invia a/Cartella compressa", oppure "Apri con /Cartelle compresse"), anche in formati proprietari, quali Winzip, WinRar.

N.B.

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dell'impresa dalla procedura di gara, **si invita il concorrente ad avvalersi dei fac-simili predisposti dall'Amministrazione e caricati a Sistema.** La scrupolosa compilazione dei modelli agevola i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni richieste.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'utilizzo del Sistema devono essere effettuate contattando il **call center del Gestore del Sistema (CSD) al numero 0461 800786.**

Si precisa inoltre che al suddetto call center **non** possono essere posti quesiti di carattere procedurale-amministrativo e tecnico-progettuale.

Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste al CSD le stesse devono essere effettuate **almeno ventiquattrore (24 ore) prima** della scadenza del termine per l'invio dell'offerta.

Oltre tale termine non è garantita l'assistenza.

Ai sensi dell'art. 79 comma 5 bis del D.lgs. 50/2016, qualora si verifichi un **mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma informatica** – accertato dal gestore del sistema - tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 della LP 2/2016 e s.m., anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al primo periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. Detto/i provvedimento/i verrà/anno pubblicato/i sul sito internet dell'Osservatorio Provinciale dei Contratti Pubblici (Sicopat).

Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito.

2.2 - Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al seguente indirizzo: servizio.appalti@pec.comune.trento.it **almeno 10 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di **chiarimenti** in ordine alla presente gara devono pervenire per iscritto a mezzo PEC all'indirizzo sopra indicato al responsabile del procedimento che fornisce a



coloro che facciano domanda le informazioni relative alla gara tramite inoltre al richiedente di specifica nota a mezzo PEC, consentendo la visione delle informazioni date a tutti gli altri concorrenti mediante la pubblicazione delle stesse **esclusivamente sul sito** Osservatorio Provinciale dei Contratti Pubblici (Sicopat) <https://contrattipubblici.provincia.tn.it/>

Si invitano pertanto sin d'ora gli offerenti a visionare costantemente detto sito.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **almeno 6 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima esclusivamente all'indirizzo internet <https://contrattipubblici.provincia.tn.it/> in allegato alla documentazione di gara sopra indicata.

Le informazioni e le risposte alle richieste di chiarimenti pubblicate su internet si intendono note a tutti i concorrenti, fatta salva la possibilità per gli stessi di chiederne l'invio di copia a mezzo PEC con specifica richiesta scritta indirizzata al medesimo indirizzo sopra indicato e con le stesse modalità.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

L'Amministrazione non assume responsabilità di alcun genere per le richieste non formulate per iscritto e non evase, per iscritto, dai soggetti sopra richiamati, unici autorizzati a riscontrare le istanze dei candidati.

2.3 - Comunicazioni

Ai fini di cui all'art. 76, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, commi 2-bis e 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e dell'art. 25 della L.P. n. 2/2016 e s.m.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC servizio.appalti@pec.comune.trento.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, devono essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante: diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3 - OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI



La procedura di gara è unica ma articolata su **sei lotti**, per le motivazioni indicate nella deliberazione della Giunta comunale e nella determinazione dirigenziale comprese nella documentazione di gara cui si fa rinvio ad ogni effetto, con aggiudicazioni distinte per ciascuno dei lotti in gara. Alla procedura di gara possono partecipare offerenti per uno solo o per più lotti e non vi sono limiti nel numero di lotti aggiudicabili ad un unico offerente.

Tabella n. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto è suddiviso in lotti come di seguito specificato.

Lo svolgimento della fornitura deve avvenire nel rispetto del Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati (tutti unitamente allegati al presente Disciplinare sotto il numero 1 – Progetto di contratto): tutte le disposizioni del Capitolato speciale costituiscono prescrizioni minime inderogabili in sede di offerta.

Di seguito si indicano gli **importi a base di gara** per ciascuno dei sei lotti:

lotto	Descrizione	CPV	P (principal e) S (secondar ia)	Importo in euro (annuo)	Importo totale in euro (3 anni, 3 mesi e 6 giorni per i lotti 1, 3, 4, 5 e 6; 3 anni e 9 mesi per il lotto 2)
1	Prodotti alimentari vari (latticini – alimenti freschi e secchi)	15800000-6	P	€ 400.000,00	€ 1.316.363,64
2	Prodotti ortofrutticoli freschi	15300000-1	P	€ 290.000,00	€ 1.107.272,73
3	Carni fresche refrigerate e prosciutto	15100000-9	P	€ 75.000,00	€ 246.818,18
4	Verdure e pesce surgelati e gelato	15896000-5	P	€ 90.000,00	€ 296.181,82
5	Pesce fresco	15211100-1	P	€ 60.000,00	€ 197.454,55
6	Pane fresco e pasta per pizza	15811000-6	P	€ 90.000,00	€ 296.181,82
	IMPORTO TOTALE			€ 1.005.000,00	€ 3.460.272,74

L'importo posto a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.



Tenuto conto della natura dell'appalto, non sono previsti oneri per la sicurezza relativamente a rischi interferenziali, il cui importo è, dunque, pari a zero.

Non sono previsti oneri relativi all'applicazione di misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, di cui alla L.P. 2/2020, in virtù di quanto disposto dalla Delibera G.P. n. 726 del 29 maggio 2020, la quale, disciplinando le modalità di riconoscimento dei costi in parola, ha precisato che gli stessi non sono previsti in caso di mere forniture.

Ciascuno dei lotti in gara comprende **un'unica prestazione principale**: non sono presenti prestazioni secondarie.

L'appalto è finanziato con fondi attinti al bilancio comunale.

N.B.

Ai fini della formulazione dell'offerta economica e del relativo ribasso percentuale si PRECISA che sul sistema telematico è stato inserito l'importo ANNUALE e non l'importo totale a base di gara.

4 - DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 – Durata

La fornitura ha inizio il giorno 25.04.2022 e scadenza il giorno 31.07.2025, per una durata complessiva di 3 anni 3 mesi e 6 giorni per i lotti 1, 3, 4, 5 e 6. La fornitura ha inizio il giorno 01.11.2021 e scadenza il giorno 31.07.2025, per una durata complessiva di 3 anni e 9 mesi per il lotto 2. La scadenza per tutti i lotti rimane fissata al 31.07.2025, ossia a fine anno educativo, rimanendo ferma tale data anche nel caso di avvio della fornitura in data successiva a quella indicata nel presente paragrafo.

Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, c. 8, del d.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 3 anni come meglio specificato al successivo paragrafo 4.2.

4.2 - Opzioni e rinnovi

Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 27 comma 2 lettera a) della L.P. n. 2/2016 e s.m.

Il contratto di appalto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 27 comma 2 lettera a) della L.P. n. 2/2016 e s.m. nei seguenti casi:

- rinnovo del contratto: a norma dell'art. 2 del Capitolato speciale d'appalto la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 3 anni e per un importo complessivo per i 6 lotti di Euro 3.015.000,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. La stazione appaltante esercita



tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno *60 giorni* prima della scadenza del contratto originario. La facoltà di rinnovo per ciascuno dei lotti in gara potrà essere esercitata qualora si verificano le seguenti condizioni:

- la verifica di regolarità dell'esecuzione del contratto si sia conclusa con esito positivo;

- l'inesistenza di una convenzione Consip o Apac o di altre strategie comuni di acquisto (convenzioni quadro o procedure di gara in forma aggregata) o, nel caso di esistenza delle stesse e verificata la loro maggiore convenienza per l'Amministrazione, l'appaltatore intenda adeguarsi a tali migliori condizioni di prezzo/qualità.

- proroga tecnica: a norma dell'art. 2 del capitolato speciale d'appalto su richiesta dell'Amministrazione comunale e qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità del servizio nelle more dello svolgimento della successiva gara, l'affidatario è tenuto all'erogazione del servizio di cui al Capitolato speciale d'appalto fino ad un massimo di 6 mesi e per un importo complessivo massimo per i 6 lotti di Euro 548.181,78, al netto di iva e/o di altre imposte e contributi di legge. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni;

- variazione 20%: a norma dell'art. 4 del Capitolato speciale d'appalto e in base alle norme vigenti l'appaltatore, senza pretese di compensi aggiuntivi o indennità di sorta, è tenuto ad assoggettarsi a variazioni della prestazione contrattuale entro i limiti del 20% in più o in meno di quella originaria di contratto;

- revisione prezzi: a norma dell'art. 19 del Capitolato speciale d'appalto il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) della L.P. n. 2/2016 e s.m., nel seguente caso: la stazione appaltante, su richiesta scritta da parte dell'appaltatore, si impegna a rivalutare annualmente il prezzo contrattuale, a decorrere dal secondo anno, sulla base delle eventuali variazioni in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, applicando il 75% del tasso medio annuo di inflazione riferito al mese di luglio dell'anno precedente, come calcolato dall'ISTAT. La variazione percentuale come sopra definita e da applicare ai prezzi verrà arrotondata per eccesso o per difetto al secondo decimale a seconda che il terzo sia superiore a 5 oppure inferiore o uguale a 5. L'aggiornamento dei prezzi contrattuali verrà riconosciuto in riferimento agli ordini non ancora effettuati.

Ai fini dell'art. 6 comma 1 della L.P. n. 2/2016 e s.m., il **valore massimo stimato dell'appalto**, considerate le opzioni per le quali è quantificabile il valore (importo contrattuale + proroga tecnica 6 mesi + rinnovo 3 anni + variazione 20%), è pari a euro **8.428.145,43** così suddivisi tra i sei lotti:

- lotto 1: Prodotti alimentari vari (latticini – alimenti freschi e secchi) – **euro 3.281.454,54**;
- lotto 2: Prodotti ortofrutticoli freschi – **euro 2.562.545,45**;
- lotto 3: Carni fresche refrigerate e prosciutto - **euro 615.272,72**;
- lotto 4: Verdure e pesce surgelati e gelato – **euro 738.327,27**;
- lotto 5: Pesce fresco – **euro 492.218,18**;
- lotto 6: Pane fresco e pasta per pizza – **euro 738.327,27**.

5 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE



Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, una volta registrati a Sistema SAP-SRM, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

A norma dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. **è vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

A norma dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. **è vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

A norma dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato: in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lettera f), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative



regole (come da Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013 rinvenibile sul sito di ANAC).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso deve essere commisurata ai tempi di esecuzione dell'appalto (Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1 lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assume la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa **in concordato preventivo con continuità aziendale** può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6 - REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel **patto di integrità** (allegato n. 3 al disciplinare) costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012 e s.m. Il patto di integrità - **sottoscritto con firma digitale** (in formato .pdf (PADES) o .pdf.p7m (CADES) con firma valida) dal legale rappresentante dell'Impresa offerente o da persona abilitata ad impegnare legalmente il concorrente medesimo (nel caso di concorrenti non partecipanti singolarmente il patto di integrità deve essere sottoscritto digitalmente dai medesimi soggetti indicati per la sottoscrizione del DGUE di cui al punto 15.2) - deve quindi essere caricato a sistema, classificandolo, **a pena di esclusione**, nella categoria "**Allegato amministrativo**".

7 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso, oltre che dei requisiti generali, dei requisiti previsti nel prosieguo in relazione a ciascuno dei lotti ai quali partecipano.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della comprova del possesso dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. A tal proposito si ricorda che ai sensi dell'art. 81 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e della delibera attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - A.V.C.P. n. 111 di data 20 dicembre 2012, la



verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo (ed economico-finanziario) della presente procedura, è effettuata mediante l'utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile da A.N.AC. Pertanto gli operatori economici sono tenuti ad effettuare la procedura di registrazione al sistema accedendo all'apposito link del portale A.N.AC. (Servizi ad accesso riservato - AVCpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché ad acquisire il passOE di cui all'art. 2, comma 3.2 della succitata delibera, che **deve essere stampato e caricato a Sistema come specificato in seguito**.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4 lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 - Requisiti di idoneità

N.B. I requisiti sono richiesti per ciascuno dei lotti in gara.

a) a norma dell'art. 83 co. 1 lettera a) e co. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., **iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o altri registri professionali di cui all'allegato XVI del medesimo D.Lgs. 50/2016 per attività compatibili con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83 co. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

7.2 - Requisiti di capacità tecnica e professionale

b) a norma dell'art. 83 comma 1 lettera c) e comma 6 e dell'allegato XVII – parte II lettera a-ii - del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. **esecuzione regolare nel triennio precedente la pubblicazione del disciplinare** di forniture alimentari per la ristorazione collettiva per qualsiasi tipologia di prodotto, almeno per gli importi di seguito indicati:

- Lotto 1:** almeno Euro 400.000,00 anche con contratti diversi;
- Lotto 2:** almeno Euro 290.000,00 anche con contratti diversi;
- Lotto 3:** almeno Euro 75.000,00 anche con contratti diversi;
- Lotto 4:** almeno Euro 90.000,00 anche con contratti diversi;
- Lotto 5:** almeno Euro 60.000,00 anche con contratti diversi;
- Lotto 6:** almeno Euro 90.000,00 anche con contratti diversi.

Qualora l'impresa intenda partecipare per più lotti, essendo tali requisiti distinti per lotto ma riferiti alla medesima tipologia di contratto, dovrà dimostrare la propria capacità tecnico – professionale, provando di aver eseguito la prestazione di cui sopra per l'importo dato dalla somma degli importi indicati per ciascuno dei lotti.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

In caso di forniture prestate a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo al netto di IVA, del periodo di esecuzione e della regolare esecuzione. Si precisa che – trattandosi di certificazioni rese da Pubbliche Amministrazioni - in luogo del certificato l'Impresa può produrre una dichiarazione contenente tutti gli elementi (es.



Amministrazione di competenza, sede territoriale della stessa, tipologia e oggetto del contratto, periodo di svolgimento, ogni altro elemento utile) necessari per consentire alla Stazione appaltante di procedere all'acquisizione d'ufficio del certificato stesso.

In caso di forniture prestate a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica delle attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo al netto di IVA, del periodo di esecuzione e della regolarità di esecuzione;
- originale o copia autentica del contratto stipulato con il committente privato corredato dalla fatture emesse dall'Impresa e dall'attestazione dell'avvenuto pagamento delle stesse da parte del committente privato da cui si possa ricavare l'oggetto, l'importo al netto di IVA, il periodo di esecuzione e la regolarità di esecuzione.

7.3 - Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lett. d), e), f) e g), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

A) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE DI TIPO C.D. "ORIZZONTALE"

In caso di raggruppamenti temporanei di Imprese di tipo c.d. "orizzontale" i requisiti indicati ai paragrafi 6 e 7 del presente disciplinare devono essere posseduti secondo le seguenti prescrizioni:

- I) il requisito di cui al **paragrafo 6** (possesso dei requisiti di ordine generale) deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate;
- II) il requisito di cui al **paragrafo 7.1 lettera a)** (l'iscrizione alla C.C.I.A.A.) deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate;
- III) il requisito di cui al **paragrafo 7.2 lettera b)** (esecuzione regolare nel triennio precedente la pubblicazione del presente disciplinare di forniture alimentari per la ristorazione collettiva per qualsiasi tipologia di prodotto, almeno per gli importi ivi indicati) deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo insieme, fermo restando che l'impresa capogruppo deve possedere il medesimo requisito in misura maggioritaria.

7.3 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi



stabili

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

- i requisiti di ordine generale di cui al **paragrafo 6** devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;
- il requisito di cui al **paragrafo 7.1 lettera a)** (l'iscrizione alla C.C.I.A.A.) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;
- i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al **paragrafo 7.2 lett. b)** ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., devono essere posseduti:
 - a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., direttamente dal consorzio medesimo, salvo quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
 - b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1 lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, con le precisazioni di seguito indicate.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale, ossia requisito di cui al punto 7.1 lettera a) (Iscrizione alla Camera di Commercio).

In caso di avvalimento l'operatore economico, singolo o associato, deve presentare tutta la documentazione di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., il **contratto di avvalimento** contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. l'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega una dichiarazione sottoscritta dalla stessa **attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.** (nel caso della presente procedura l'ausiliaria presenta il DGUE di cui al punto 15.2 e le dichiarazioni integrative di cui al punto 15.3.1) nonché il **possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento**.

L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una **dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria** con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.



Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia presentata a titolo di cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m. ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m..

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, il Presidente di gara impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il Presidente di gara richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento e l'ulteriore documentazione prescritta dall'art. 89 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.). In caso di inutile decorso del termine (eventualmente come prorogato sulla base di specifica richiesta in tal senso da parte del concorrente presentata prima della scadenza del termine fissato dal Presidente di gara), il Presidente di gara procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria **non è sanabile** in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

9 - SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 26 della L.P. n. 2/2016 e s.m.

Nel Capitolato speciale d'appalto il subappalto è disciplinato dall'art. 21.

In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 il **subappalto non può superare il 30% dell'importo complessivo del contratto**.

L'appaltatore rimane comunque l'unico responsabile del corretto svolgimento della fornitura.

Non è richiesta l'individuazione nominativa dei subappaltatori, né la presentazione di ulteriore documentazione.

L'appaltatore può avvalersi di terzi vettori, esterni alla propria organizzazione d'impresa, per effettuare il trasporto e la consegna dei prodotti. In tale evenienza non si configura subappalto; l'appaltatore deve dare comunque specifica e preventiva informazione all'Amministrazione della presenza di un vettore terzo rispetto all'impresa aggiudicataria.

Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti mancante o irregolare.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L.P. n. 2/2016, l'Aggiudicatario che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione deve indicare all'Amministrazione aggiudicatrice, prima della stipula del contratto di appalto, l'elenco di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto



già dichiarato in sede di gara nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto.

Nella fase di esecuzione del contratto il contraente deve comunicare all'Amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali servizi. L'Amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall'aggiudicatario con i subappaltatori e subcontraenti per le finalità della legge n. 136/2010 e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6 della L.P. n. 2/2016, è previsto il pagamento diretto dei subappaltatori.

L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla l. 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011.

L'affidatario deposita, prima della o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, c. 3, lettera c-bis), del d.lgs. n. 50/2016.

10 - GARANZIA PROVVISORIA

Il concorrente deve **caricare a sistema**, a norma dell'art. 31 della L.P. n. 2/2016 e s.m. e 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., classificandoli nella categoria "Allegato amministrativo", i seguenti documenti, **sottoscritti dal soggetto fideiussore mediante firma digitale** in formato .pdf (PADES) o .pdf.p7m (CADES) con firma valida:

1. una **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., pari al 2% dell'importo posto a base di gara, **per ciascuno dei lotti in gara al quale l'Impresa partecipa.**

L'ammontare della cauzione provvisoria deve essere almeno pari a quanto di seguito indicato **distintamente per ciascuno dei lotti in gara:**

- lotto 1 - prodotti alimentari vari (latticini – alimenti freschi e secchi): importo della cauzione pari ad **euro 26.327,27**;
- lotto 2 - prodotti ortofrutticoli freschi: importo della cauzione pari ad **euro 22.145,45**;
- lotto 3 - carni fresche refrigerate e prosciutto: importo della cauzione pari ad **euro 4.936,36**;
- lotto 4 - verdure e pesce surgelati e gelato: importo della cauzione pari ad **euro 5.923,63**;
- lotto 5 - pesce fresco: importo della cauzione pari ad **euro 3.949,09**;
- lotto 6 - pane fresco e pasta per pizza: importo della cauzione pari ad **euro 5.923,63**.

2. una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è



richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Si ricorda che l'art. 3, comma 1 lett. aa), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. così stabilisce:
«microimprese, piccole e medie imprese - le imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono microimprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro».

La Stazione appaltante si riserva di verificare, tramite l'acquisizione della pertinente documentazione, la veridicità delle dichiarazioni rese dagli offerenti nel DGUE ed attestanti la qualificazione sopra indicata e procede in ogni caso alla relativa verifica sull'impresa aggiudicataria laddove la stessa intenda procedere alla dimidiazione della cauzione definitiva: la predetta verifica avviene mediante acquisizione della necessaria documentazione. L'acquisizione avviene d'ufficio laddove il dato risulti da documenti in possesso di una Pubblica Amministrazione (purché indicata dall'Impresa interessata alla verifica in riscontro a specifica richiesta) o tramite richiesta espressa all'impresa con assegnazione di specifico termine.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti a corredo della cauzione stessa caricando a Sistema come "allegato amministrativo" e firmati digitalmente la certificazione di qualità rilasciata da soggetti accreditati e/o le ulteriori certificazioni previste dalla medesima norma (in copia autenticata informatica o dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa nelle forme di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.) o ne autocertifica il possesso, nonché - ove pertinente - produce una dichiarazione attestante la qualificazione di microimpresa, piccola o media impresa.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lettere d), e), f), g), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima



dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., non comporta l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria, a scelta del concorrente, è costituita:

- a) **mediante deposito cauzionale:** in tal caso per il pagamento della garanzia provvisoria l'operatore economico deve utilizzare il sistema PagoPA collegandosi al sito:

https://mypay.provincia.tn.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=C_L378&redirectUrl=

Nella relativa pagina del Comune di Trento si dovrà selezionare accanto al titolo "Altre tipologie di pagamento" la voce "**S02 Appalti – Depositi cauzionali gara**" compilando tutti i dati richiesti e procedendo al pagamento dell'importo come sopra indicato secondo le modalità presenti all'interno del sistema stesso.

La ricevuta del pagamento deve essere caricata a Sistema come "Allegato Amministrativo" (firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente). **Nel caso di utilizzo di tale modalità per la costituzione della garanzia provvisoria deve essere caricato a Sistema come "Allegato Amministrativo" anche l'impegno di un soggetto fideiussore (firmato digitalmente) a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante (fermo restando che - a norma dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. - l'impegno anzidetto non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese);**

- b) **mediante fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

Le garanzie fidejussorie costituite nella forma di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria sono accettate **esclusivamente** se prestate dai seguenti soggetti:

- soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale;
- intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa: in tal caso e secondo quanto stabilito dall'A.N.A.C. nella sua determina n. 1 di data 29 luglio 2014 nella fidejussione devono essere riportati gli estremi dell'autorizzazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fidejussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario.



Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa deve:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
4. avere validità per 270 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. contenere l'**impegno a rilasciare la garanzia definitiva**, ove rilasciata dal medesimo garante;
7. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante: **tale dichiarazione deve essere caricata a sistema classificandola nella categoria "Allegato amministrativo"** e deve essere sottoscritta dal soggetto fideiussore mediante firma elettronica qualificata o firma digitale (è disponibile un fac-simile, allegato n. 5 al presente disciplinare - che il fideiussore può utilizzare per rendere la dichiarazione);
8. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 270 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In alternativa, il concorrente può presentare copia della cauzione provvisoria e della dichiarazione di cui al punto 7 sottoscritta digitalmente da un pubblico ufficiale che attesti la sua conformità con l'originale.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente può produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Non sono ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione appaltante e che



indichino quale **foro competente** per dirimere le eventuali controversie nei confronti dell'Ente garantito un foro diverso da quello ove ha sede la stessa.

Il deposito cauzionale rimane vincolato fino al momento dell'aggiudicazione per tutte le Imprese, ad eccezione dell'Impresa aggiudicataria, per la quale lo svincolo avviene solo al momento della stipulazione del contratto. In relazione ai due diversi momenti di svincolo del deposito cauzionale, l'Amministrazione provvede immediatamente alla restituzione della documentazione presentata dalle Imprese a comprova della costituzione del medesimo deposito cauzionale.

N.B.

In merito alla restituzione delle cauzioni costituite in contanti mediante deposito presso il Tesoriere dell'Amministrazione, si precisa che ai fini della restituzione si procede secondo il seguente procedimento:

- 1) l'offerente avente titolo alla restituzione della cauzione - ricevuta la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione (ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.) - deve comunicare al responsabile del procedimento le coordinate bancarie presso le quali effettuare il rimborso (si precisa che è possibile inserire tali dati nel fac-simile di dichiarazione di cui al punto 15.3.1 utilizzando l'allegato fac-simile – allegato al presente disciplinare sotto il n. 1);
- 2) ricevute le coordinate bancarie predette, l'Amministrazione dispone lo svincolo della cauzione e provvede alla liquidazione e all'emissione del relativo mandato di pagamento che viene trasmesso al tesoriere;
- 3) il tesoriere provvede alla restituzione della cauzione mediante accredito a favore delle coordinate bancarie comunicate dall'offerente.

Il procedimento come sopra descritto si svolge entro il termine massimo di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle coordinate bancarie segnalate all'Amministrazione da parte dell'offerente.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m., la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11 - SOPRALLUOGO

Non previsto.

12 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo calcolato tenendo conto anche delle opzioni secondo le modalità di cui alla delibera A.N.AC. n. 1197 del 18 dicembre 2019, pubblicata sul sito dell'A.N.AC. nella sezione "Contributi



in sede di gara” e caricano a sistema la ricevuta del pagamento **firmata digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore classificandola nella categoria “Allegato amministrativo”**.

L'importo del versamento (che tiene conto delle opzioni) è il seguente:

- lotto 1 - prodotti alimentari vari (latticini – alimenti freschi e secchi): **euro 140,00**;
- lotto 2 - prodotti ortofrutticoli freschi: **euro 140,00**;
- lotto 3 - carni fresche refrigerate e prosciutto: **euro 70,00**;
- lotto 4 - verdure e pesce surgelati e gelato: **euro 70,00**;
- lotto 5 - pesce fresco: **euro 35,00**;
- lotto 6 - pane fresco e pasta per pizza: **euro 70,00**.

N.B. In caso di partecipazione per più di uno dei lotti sopraindicati l'impresa deve effettuare separatamente ciascuno dei versamenti sopra indicati e caricarlo a sistema come “Allegato amministrativo” **con riferimento a ciascun lotto per cui partecipa**.

In caso di mancato caricamento a Sistema della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta può essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, il Presidente di gara esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge n. 266/2005 e s.m.

13 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per partecipare alla gara le Imprese interessate, una volta registrate a Sistema SAP-SRM, devono caricare a Sistema - distintamente per ciascun lotto:

- la **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** di cui al successivo paragrafo **15** (come “Allegato Amministrativo”);
- l'**OFFERTA TECNICA** di cui al successivo paragrafo **16** (come “Allegato Tecnico”);
- l'**OFFERTA ECONOMICA** di cui al successivo paragrafo **17** (come “Allegato Economico”).

ESCLUSIVAMENTE attraverso il sistema SAP-SRM secondo le modalità illustrate di seguito e specificatamente indicate nella “Guida Operativa”

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12 luglio 2021

Il mancato rispetto del termine sopra indicato comporta l' <u>esclusione dalla gara a norma dell'art. 27 della Direttiva 2014/24/UE e dell'art. 18 della L.P. n. 2/2016 e s.m.</u>

Le offerte tardive sono escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

Ai sensi dell'art. 59 comma 3 lett b) del D.lgs 50/2016, scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviare l'offerta né modificare



o cancellare l'offerta già presentata.

Non è ammessa la presentazione di offerte con modalità diverse dall'utilizzo del sistema.

Le istruzioni per la modalità di gestione dell'offerta (predisposizione, caricamento documenti, firma digitale, invio, consultazione, modifica o cancellazione dell'offerta) sono indicate alle sezioni III e IV della Guida Operativa.

Prima di inviare l'offerta, i concorrenti devono:

1. assicurarsi **di aver caricato a Sistema** tutta la documentazione descritta nel **paragrafo 15 firmata digitalmente** da classificare nella categoria **"Allegato amministrativo"** come indicato al capitolo 3 - sezione III della "Guida Operativa";
2. assicurarsi **di aver caricato a Sistema** tutti i documenti **costituenti l'OFFERTA TECNICA come descritti nel paragrafo 16 firmati digitalmente** da classificare nella categoria **"Allegato tecnico"** come indicato al capitolo 3 – sezione III della "Guida Operativa";
3. assicurarsi **di aver caricato a Sistema** tutti i documenti **costituenti l'OFFERTA ECONOMICA come descritti nel paragrafo 17 firmati digitalmente** da classificare nella categoria **"Allegato Economico"** come indicato al capitolo 3 – sezione III della "Guida Operativa".

Nel momento dell'invio dell'offerta alla stazione appaltante, il Sistema inoltra in automatico all'offerente una comunicazione di **"Notifica offerta presentata"** all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa: tale comunicazione informa dell'avvenuto invio dell'offerta.

Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta è possibile modificare un'offerta già presentata. In tal caso deve essere inviata a Sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata, come indicato al capitolo 3 – sezione IV della Guida Operativa.

La presente gara è individuata a sistema con il numero indicato a pag. 1 del presente disciplinare.

Al fine di evitare disguidi in merito alla presentazione delle offerte in tempo utile per la partecipazione alla gara, l'Amministrazione invita esplicitamente le Imprese offerenti a procedere alla presentazione delle offerte con adeguato anticipo rispetto alla scadenza del termine predetto ricordando anche che le richieste al CSD di assistenza informatica devono essere effettuate almeno ventiquattrore (24 ore) prima della scadenza del termine per l'invio dell'offerta.

Non si fa luogo a gara di migliona, né è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

N.B.

A norma dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. deve essere presentata una e una sola offerta tecnica e una e una sola offerta economica per ciascuno dei lotti in gara al quale l'Impresa intende partecipare.

Costituisce causa di esclusione dalla gara la presentazione di più offerte per il medesimo lotto, senza possibilità alcuna di regolarizzazione.



Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.. Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

N.B.

Tutta la documentazione caricata a sistema dall'Impresa va firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa o suo procuratore in formato **.pdf (PADES) o .pdf.p7m (CADES) con firma valida, fatta eccezione per il Documento di sintesi che deve riportare l'estensione .pdf.p7m come specificato nel relativo paragrafo.**

Si avverte che il sistema accetta solo documenti firmati digitalmente. Per quanto concerne l'apposizione della firma digitale sulla documentazione in formato .pdf, si rinvia a quanto descritto nella Sezione VII della Guida Operativa e a quanto riportato nelle F.A.Q. (Frequently Asked Questions), sezione Firma Digitale, reperibili al link <http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/FaQ.asp>.

Le dichiarazioni distintamente indicate nel prosieguo possono essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione a Sistema e all'indirizzo internet <https://contrattipubblici.provincia.tn.it/> in allegato al presente disciplinare come indicato al punto 2.1.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione deve essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevale la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta telematica contenente la "documentazione Amministrativa", si applica l'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m..

L'offerta vincola il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. per 270 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante può richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Tutta la documentazione descritta ai successivi paragrafi deve essere **sottoscritta da persona abilitata ad impegnare validamente l'impresa, in qualità di legale rappresentante o procuratore dell'impresa medesima**. Tale soggetto deve risultare dalla dichiarazione resa ai sensi del punto 15.3.1 del presente disciplinare ovvero da apposito titolo di legittimazione (procura o altro) firmato digitalmente (in formato .pdf (PADES) o .pdf.p7m (CADES) con firma valida) e caricato a Sistema come "Allegato Amministrativo".



14 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Fermo restando le previsioni dell'art. 4 bis della L.P. n. 2/2020 e s.m., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione del Patto di integrità sottoscritto dal/i soggetto/i tenuto/i a sottoscriverlo, mancata sottoscrizione digitale del Patto di integrità dal/i soggetto/i tenuto/i a sottoscriverlo e/o presentazione del Patto di integrità integrato con postille e/o condizioni non previste è sanabile mediante soccorso istruttorio;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti della fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.) sono sanabili;
- non è ammessa regolarizzazione dei documenti costituenti l'offerta tecnica ed economica.

Ai fini della sanatoria il Presidente di gara assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a **dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, il Presidente di gara può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, il Presidente di gara procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. è facoltà del Presidente di gara invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto come sopra meglio specificato,



fermo restando che a norma dell'art. 4 bis della L.P. n. 2/2020 e s.m. l'esame della documentazione amministrativa in sede di gara non comprende le dichiarazioni attestanti l'insussistenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione dei concorrenti e delle imprese ausiliarie.

15 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Ai fini dell'ammissione alla gara deve essere prodotta tutta la documentazione indicata nel presente paragrafo, firmata digitalmente (in formato .pdf (PADES) o .pdf.p7m (CADES) con firma valida) e caricata a Sistema come "Allegato Amministrativo" per ciascuno dei lotti cui l'offerente partecipa.

15.1 - Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione (soggetta all'imposta di bollo) - **sottoscritta digitalmente e caricata a Sistema nella categoria "Allegato amministrativo"** - è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato n. 1 al presente disciplinare e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

N.B.

Si precisa che la domanda di partecipazione, che contiene tra le varie informazioni anche l'indicazione del/i lotto/i cui l'offerente partecipa, va caricata a sistema come "Allegato amministrativo" **per CIASCUNO dei lotti** cui l'offerente partecipa. Tuttavia, non è necessario compilare una distinta domanda per ogni singolo lotto, essendo possibile caricare a sistema il medesimo file purché indicante tutti i lotti in cui l'offerente partecipa. Anche ai fini fiscali (imposta di bollo), pertanto, il documento così compilato è da considerare unico.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara: qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta con firma digitale:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è



- priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il modello allegato 1 di cui al presente paragrafo è predisposto anche per rendere le dichiarazioni di cui ai successivi paragrafi 15.3.1 e 15.3.3.

N.B. Le dichiarazioni integrative di cui al paragrafo 15.3.1 devono essere rese ai sensi dell'art. 45, comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m, oltre che dal Consorzio, dalle consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa.

Il concorrente allega caricando a Sistema (firmata digitalmente):

- copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

N.B. MODALITA' DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI INFORMATICI

La domanda di partecipazione è soggetta ad imposta di bollo (euro 16,00 ogni 4 facciate) L'imposta di bollo sui documenti completamente smaterializzati non può essere assolta in modo tradizionale con l'apposizione delle marche da bollo sul supporto cartaceo, ma deve essere assolta secondo una delle modalità descritte nei successivi punti 1) e 2).

1. BOLLO VIRTUALE EX ART. 15 DEL DPR 642/1972

La presente modalità è utilizzata dalle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale di cui all'articolo 15 del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.

Ai fini della documentazione da allegare all'offerta, l'Impresa deve caricare a Sistema una dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o un suo procuratore, riportante il numero dell'autorizzazione, da classificare nella categoria "Allegato amministrativo".

2. ATTESTAZIONE DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO: l'impresa può dimostrare di avere assolto all'imposta di bollo sull'offerta compilando il modulo denominato "Attestazione imposta di bollo" - Allegato n. 6.

A tal fine, l'impresa deve:

- inserire i codici identificativi delle marche da bollo relative alla gara in oggetto;
- applicare le marche nello spazio riservato e procedere al loro annullamento;
- scansionare il modulo, firmarlo digitalmente e caricarlo a Sistema, tra gli "Allegati amministrativi" della gara telematica.



Il modulo deve essere conservato in originale presso la sede legale dell'operatore economico partecipante alla gara.

I documenti non in regola con le prescrizioni sopra esposte sono accettati e ritenuti validi agli effetti giuridici, con l'avvertenza che si provvede a trasmetterli agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale.

15.2 - Documento di gara unico europeo (DGUE)

Ai fini dell'ammissione alla gara **deve essere prodotto il Documento di gara unico europeo (DGUE)** (messo a disposizione sul Sistema come allegato n. 2), sottoscritto digitalmente (in formato .pdf (PADES) o .pdf.p7m (CADES) con firma valida) dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m., caricandolo a Sistema e classificandolo nella categoria "Allegato amministrativo".

N.B.

Si precisa che il DGUE va caricato a sistema come "Allegato amministrativo" per ciascuno dei lotti cui l'offerente partecipa. Tuttavia, non è necessario compilare un distinto DGUE per ogni singolo lotto, essendo possibile caricare a sistema il medesimo file purché indicante le informazioni relative a quanto richiesto nel presente paragrafo per ciascuno dei lotti cui l'offerente partecipa.

Il concorrente compila il **Documento di gara unico europeo (DGUE)**, di cui allo **schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** del 18 luglio 2016 e successive modifiche messo a disposizione in allegato al presente disciplinare (allegato n. 2).

Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

1. DGUE, sottoscritto digitalmente dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4. originale firmato digitalmente o copia autentica informatica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a



fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

5. PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica, per ciascuno dei lotti cui intende partecipare, le parti di fornitura che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto, senza ulteriori indicazioni. L'eventuale indicazione nella suddetta parte del DGUE di una quota di subappalto superiore al 30% non ha effetto alcuno e in sede di esecuzione non sarà autorizzato il subappalto oltre detto limite.

Ai sensi dell'art. 26 della L.P. n. 2/2016 e s.m. **NON E'** richiesta l'indicazione della terna dei subappaltatori.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D del DGUE).

Si ricorda che:

- **fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, al D.L. 135/2018 convertito in Legge n. 12/2019 e al D.L. 18 aprile 2019 n. 32 convertito in legge n. 55/2019, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lettere c), c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. come da punto 15.3.1 del presente disciplinare;**

- **a seguito delle modifiche apportate all'articolo 80 comma 5 lett. b) e all'art. 110 del Codice dal Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito in Legge n. 55/2019, le imprese sottoposte a fallimento non possono partecipare alle procedure di gara e di conseguenza, la precisazione contenuta nella Sezione C. MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI della Parte III del DGUE recante "in caso affermativo: il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici" deve considerarsi come non apposta;**

- **a seguito delle modifiche apportate all'articolo 80 comma 5 lett. b) e all'art. 110 del Codice dal Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito in Legge n. 55/2019 e in considerazione della Sezione C. MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI della Parte III del DGUE nella parte relativa alle Imprese ammesse (o che abbiano depositato la domanda di ammissione) a concordato preventivo con continuità aziendale, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine alla sua situazione così come indicato al punto 15.3.1 del presente Disciplinare.**

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A (punti 1 e 2) per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al punto 7.1 lettera a) del presente disciplinare;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.2 lettera b) (può essere inserito al punto 1b della



sezione C del DGUE).

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

AVVERTENZE PER COMPILAZIONE DGUE

Si precisa che il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa mediante utilizzo del modello di DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. senza prevedere l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti.

Qualora determinati campi compilabili in cui sono richieste informazioni di tipo descrittivo non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare ad un documento allegato al DGUE, scrivendo nel campo "vedi allegato n.";

N.B.: si segnala che **il DGUE non è aggiornato** con le modifiche introdotte all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.: **pertanto l'offerente deve presentare apposita dichiarazione integrativa del DGUE** (come meglio specificato nel punto 15.3.1 del presente disciplinare) riportante la posizione dello stesso con riferimento ai motivi di esclusione introdotti dalle citate modifiche all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. (come da modello allegato n. 1);

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nel DGUE (parte II – lettera A – Forma della partecipazione) dovranno anch'esse compilare il DGUE, limitatamente alla parte III. Tale documentazione deve essere prodotta unitamente alla documentazione indicata nel presente disciplinare e quindi caricata a Sistema come "Allegato amministrativo".

In caso di volontà di ricorrere al **SUBAPPALTO**, i concorrenti sono tenuti alla compilazione della parte II, lettera D del DGUE pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto indicando le parti della fornitura che intendono subappaltare e la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto. Si precisa sin d'ora che in caso di presentazione di una dichiarazione che preveda l'affidamento in subappalto di parti del contratto superiori al limite massimo fissato essa è considerata valida nei limiti fissati e non sono in ogni caso autorizzati i subappalti eccedenti tale limite. Tutta la documentazione indicata nel presente punto deve essere prodotta unitamente alla documentazione indicata nel presente disciplinare e quindi caricata a Sistema come "Allegato amministrativo".

N.B.: ai sensi dell'art. 26 della L.P. 2/2016 e s.m. non è richiesta l'indicazione della terna dei subappaltatori.

Ulteriori indicazioni per la compilazione del DGUE sono rinvenibili nell'allegata Circolare 18 luglio 2016 n. 3 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Allegata congiuntamente al DGUE).

Il DGUE può essere utilizzato per qualsiasi forma di partecipazione (in ATI, in Consorzio per il Consorzio e per le singole consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa alla gara): in ogni caso deve essere fatto riferimento alle pertinenti indicazioni del presente disciplinare nel rispetto delle disposizioni vigenti per i singoli istituti.

PRECISAZIONI AI FINI DELLA COMPILAZIONE DEL DGUE



- qualora l'operatore economico, a supporto di dichiarazioni inerenti a condanne, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna;

- per quanto attiene all'ambito soggettivo di applicazione del motivo di esclusione attinente all'assenza di condanne penali di cui all'art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e del motivo di esclusione attinente alla presenza di cause di decadenza, sospensione e divieto derivanti da misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. (come da art. 80 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.) si rinvia a quanto stabilito da ANAC nel comunicato del suo Presidente di data 8 novembre 2017;

- ai fini dell'applicazione dell'art. 80 comma 5 lettera c), c-bis) e c-ter) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. la Stazione appaltante si attiene a quanto stabilito da ANAC con le sue <<Linee guida n. 6 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto d'appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice" così come aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 e approvate con delibera di ANAC n. 1008 di data 11 ottobre 2017>>;

- qualora l'operatore economico non abbia informazioni certe in merito alla sua situazione inerente il pagamento di imposte o contributi previdenziali, si consiglia di acquisire le relative informazioni presso l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile);

- ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., "il concetto di conflitti di interesse copre almeno i casi in cui il personale di un'amministrazione aggiudicatrice o di un prestatore di servizi che, anche per conto dell'amministrazione aggiudicatrice, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può influenzare in qualsiasi modo il risultato di tale procedura ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto".

Il DGUE e la dichiarazione di cui al paragrafo successivo 15.3.1 devono essere presentati e caricati a sistema, sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante (o suo procuratore) come di seguito:

- nel caso di impresa singola, dal singolo operatore economico;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzio cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda **nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.**

I requisiti di cui ai paragrafi 6 e 7 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al presente disciplinare, pena l'esclusione.

Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito la dichiarazione deve avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei.



Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia **è estesa** anche a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede legale in uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea.

15.3 - Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

15.3.1 - Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, sottoscritte digitalmente, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., con le quali:

1. dichiara di aver preso visione e di soddisfare i requisiti generali e speciali previsti nel presente disciplinare, in particolare:
2. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. In caso contrario l'operatore economico deve:
 - a) fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia dell'illecito;
 - b) indicare se ha adottato misure di autodisciplina e in quest'ultimo caso indicare:
 - b1) se ha risarcito interamente il danno o se si è impegnato formalmente a risarcire il danno;
 - b2) se ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo relativi al personale idoneo a prevenire ulteriori illeciti o reati;
3. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolta la fornitura. In merito si precisa che i concorrenti possono ottenere informazioni circa gli obblighi in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto presso:
 - Azienda Sanitaria - Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza Ambienti Lavoro, viale Verona - 38100 Trento (tel. 0461904510);
 - Azienda Sanitaria - Unità Operativa Prevenzione Ambientale, viale Verona - 38100 Trento (tel. 0461904633);
 - Provincia Autonoma di Trento - Servizio Lavoro, via Gilli, 4 - 38100 Trento (tel. 0461494002).
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto e nella documentazione di gara;
6. accetta il patto di integrità allegato al presente disciplinare (allegato n. 3) (art. 1, comma 17, della L. n. 190/2012 e s.m.);
7. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con delibera della Giunta comunale n. 250 del 28 dicembre 2016 (e allegato n. 8 al presente disciplinare) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;



8. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC (oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica) ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, commi 2-bis e 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 25 della L.P. n. 2/2016 e s.m.;
10. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione deve essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5 lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
11. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara;
12. **per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all'art. 161, co. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure la domanda di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 oppure che siano stati ammessi al concordato preventivo, fornisce**, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, le informazioni e la documentazione secondo quanto previsto dall'articolo 110 del Codice e dall'articolo 186-bis del Regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) **compresa** la dichiarazione di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale;
13. (eventuale) qualora si intenda costituire la cauzione in misura ridotta, avvalendosi dei benefici previsti dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.:
- dichiara di essere una Micro, Piccola o Media Impresa ai fini dell'applicazione dei benefici di cui all'art. 93 del Codice;
 - dichiara di essere in possesso di una o più delle certificazioni previste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;

Le suddette dichiarazioni - **sottoscritte digitalmente** (in formato .pdf (PADES) o .pdf.p7m (CADES) con firma valida) **dal legale rappresentante dell'impresa, devono essere caricate a Sistema e classificate nella categoria "Allegato amministrativo" per ciascuno dei lotti cui l'offerente partecipa** - possono essere rese utilizzando il modello allegato n. 1 al presente disciplinare.

N.B. Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo devono essere rese dai medesimi soggetti indicati per la presentazione del DGUE al paragrafo 15.2.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente, a corredo delle dichiarazioni sopra indicate, **sottoscrive con firma digitale e carica a Sistema classificando nella categoria "Allegato amministrativo" - per ciascuno dei lotti cui partecipa** - i seguenti documenti:

1. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lettera b), della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente e, in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra



all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice dei contratti, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria. In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese o di consorzio deve essere generato un PASSOE di gruppo nel rispetto di quanto indicato dal sistema AVCPass;

2. il documento Patto di integrità (allegato n. 3 al presente disciplinare) con le modalità descritte al paragrafo 6;
3. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. (entrambi sottoscritti digitalmente dal soggetto fideiussore);
4. per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.:
 - le certificazioni di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. che giustificano la riduzione dell'importo della cauzione;
5. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'A.N.AC.;
6. documentazione a comprova dell'assolvimento dell'imposta di bollo (allegato n. 6).

15.3.3 - Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono **sottoscritte con firma digitale** secondo le modalità di cui al punto 15.1 del presente disciplinare **e caricate a Sistema classificandole nella categoria "Allegato amministrativo"**.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica informatica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico informatico o scrittura privata autenticata informatica e relativa procura risultante da atto pubblico informatico;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., le parti di fornitura - ovvero la percentuale - che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica informatica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., le parti di fornitura - ovvero la percentuale - che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
 - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., le parti di fornitura - ovvero la percentuale - che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di



un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m., con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti di fornitura - ovvero la percentuale - che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m., recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m., il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e è obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.;
- dichiarazione che indichi le parti di fornitura - ovvero la percentuale - che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m. con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti di fornitura - ovvero la percentuale - che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m., il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m., con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti di fornitura - ovvero la percentuale - che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza può essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m., il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.



Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 - **sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, devono essere caricate a Sistema e classificate nella categoria "Allegato amministrativo" per ciascuno dei lotti cui l'offerente partecipa** - possono essere rese utilizzando il modello allegato n. 1 al presente disciplinare.

16 - OFFERTA TECNICA

N.B. Le operazioni descritte si riferiscono a ciascuno dei lotti in gara.

La documentazione costituente l'offerta tecnica relativa al lotto cui l'offerente partecipa e descritta nel prosieguo deve essere **firmata digitalmente** e caricata a Sistema nel relativo lotto, classificandola, **a pena di esclusione**, nella categoria **"Allegato Tecnico"**.

Ciascun concorrente deve presentare, secondo le modalità sopra descritte, l'**offerta tecnica** per ciascuno dei lotti cui partecipa, consistente nella proposta in ordine alla fornitura in gara redatta secondo le modalità indicate nell'allegato n. 7 al presente disciplinare denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta".

L'offerente deve presentare le dichiarazioni e la documentazione richiesti dall'elaborato sopra indicato.

Per la formulazione della propria offerta **gli offerenti sono invitati ad utilizzare gli allegati 12.1-12.6 "Documento per la formulazione dell'offerta tecnica", relativamente al lotto/ai lotti di interesse**, compilandolo seguendo le indicazioni dell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" e caricandolo a sistema seguendo le indicazioni sotto precisate.

N.B.

La percentuale di prodotti biologici e/o da pesca sostenibile e/o certificati e/o a basso impatto ambientale indicata nel modulo offerta economica dovrà coincidere con la percentuale indicata nel modulo offerta tecnica.

Si consiglia di procedere prima alla compilazione del modulo offerta economica e successivamente alla compilazione dell'offerta tecnica riportando nel "Documento per la formulazione dell'offerta tecnica" le percentuali risultanti dal modulo offerta economica, compilato seguendo le istruzioni fornite.

Rimane fermo quanto indicato al paragrafo 21.2 nel caso in cui le quantità indicate nel "Documento per la formulazione dell'offerta tecnica" (allegati 12.1-12.6) non corrispondano a quelle indicate nel modello di offerta economica (allegati 13.1 – 13.6).

Tutta la documentazione sopra indicata costituente l'offerta tecnica **deve essere trasformata in formato .pdf e firmata digitalmente** (in formato .pdf (PadES) o .pdf.p7m (CadES) con firma valida) dal legale rappresentante dell'impresa o un suo procuratore (nel caso di concorrenti non partecipanti singolarmente l'offerta deve essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1), e caricata a Sistema nella categoria **"Allegato tecnico"**, come indicato al capitolo 3 – Sezione III della Guida Operativa.

Il Sistema SAP-SRM sul quale va caricata la documentazione tecnica non consente di caricare file di grandezza maggiore di 15 MB.



Per quanto attiene i contenuti, le modalità di formulazione dell'offerta tecnica nonché l'individuazione degli elementi di valutazione, dei relativi pesi ad essi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi, si rinvia integralmente all'elaborato denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" (allegato n. 7).

N.B.

L'inserimento di riferimenti o elementi concernenti l'offerta economica all'interno dell'offerta tecnica (ivi compreso il caricamento a Sistema come "Allegato Tecnico" di un documento facente parte dell'offerta economica o contenente altri dati economici) comporta l'esclusione dalla gara in quanto violazione degli essenziali principi della par condicio tra i concorrenti e di segretezza delle offerte.

Tutta la documentazione sopra indicata è esaminata ai fini dell'attribuzione del punteggio secondo i criteri specificati nell'elaborato denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" (allegato n. 7).

Tutta la documentazione di cui al presente paragrafo formerà oggetto di precisa obbligazione contrattuale.

La documentazione sopra indicata deve essere redatta nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati e dell'elaborato denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" (allegato n. 7), **i cui contenuti costituiscono caratteristiche minime inderogabili.**

17 - OFFERTA ECONOMICA

N.B. Le operazioni descritte si riferiscono a ciascuno dei lotti in gara.

La formulazione dell'offerta economica avviene mediante la compilazione integrale del modulo offerta denominato "**Modulo di offerta economica**" relativo al lotto di **interesse** - allegati 13.1 – 13.6 a questo Disciplinare - (si tratta di file in formato .ods Calc) secondo le modalità di cui all'allegato di istruzioni (allegato n. 14) e di seguito specificate.

Una volta compilato nella sua interezza il modulo di offerta economica per il lotto di riferimento (allegati 13.1 – 13.6), lo stesso dovrà essere salvato, convertito in formato non editabile (.pdf) e firmato digitalmente.

Riepilogando quindi:

1. si seleziona il file modulo di offerta economica per il lotto di interesse;
2. si compila il modulo di offerta economica seguendo le istruzioni riportate nello specifico allegato (allegato n. 14);
3. si trasforma il file .ods Calc compilato in formato .pdf;
4. si attiva la funzione del software di firma che permette di apporre la propria firma sul file selezionato;
5. si carica a sistema il file così firmato come "Allegato economico".

Nel caso di concorrenti non partecipanti singolarmente l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente dai soggetti indicati per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il modulo di offerta dovrà essere sottoscritto **digitalmente** dal legale rappresentante di **ciascuna impresa raggruppata** o suo procuratore.



N.B.

A pena di esclusione dalla gara non sono ammesse offerte in aumento o comunque condizionate o parziali: le stesse saranno considerate inammissibili a norma dell'art. 59 comma 4 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. con conseguente esclusione dalla gara.

Costituisce causa di esclusione dalla gara la formulazione dell'offerta economica con modalità diverse da quelle indicate nel presente punto.

In caso di mancata utilizzazione del modulo offerta economica allegato al presente disciplinare in formato .ods Calc, l'Amministrazione si riserva di procedere ad una verifica del modulo offerta caricato dall'Impresa per accertarne la corrispondenza con l'originale allegato al presente disciplinare: in caso di esito positivo di tale verifica non si procede ad alcuna esclusione dalla gara.

N.B.

La percentuale di prodotti biologici e/o da pesca sostenibile e/o certificati e/o a basso impatto ambientale indicata nel modulo offerta economica dovrà coincidere con la percentuale indicata nel modulo offerta tecnica.

Si consiglia di procedere prima alla compilazione del modulo offerta economica e successivamente alla compilazione dell'offerta tecnica riportando nel "Documento per la formulazione dell'offerta tecnica" le percentuali risultanti dal modulo offerta economica, compilato seguendo le istruzioni fornite.

Rimane fermo quanto indicato al paragrafo 21.2 nel caso in cui le quantità indicate nel "Documento per la formulazione dell'offerta tecnica" (allegati 12.1 – 12.6) non corrispondano a quelle indicate nel modello di offerta economica (allegati 13.1 – 13.6).

SOLO PER IL LOTTO 1

L'offerente deve compilare oltre al modulo offerta sopra indicato - a pena di esclusione - anche il modulo denominato "**Quotazione prezzi dei prodotti alimentari ad uso didattico / pulizie**" (allegato 15) mediante l'indicazione dei prezzi unitari offerti (Iva esclusa) per ognuno dei prodotti indicati nel medesimo allegato.

Per la formulazione della quotazione relativa a tali prodotti si devono seguire le stesse indicazioni sopra formulate con riguardo al modulo offerta economica, quindi:

- si seleziona il file "Quotazione prezzi dei prodotti alimentari ad uso didattico / pulizie";
- si compila il modulo "Quotazione prezzi dei prodotti alimentari ad uso didattico / pulizie";
- si trasforma il file .ods Calc compilato in formato .pdf;
- si attiva la funzione del software di firma che permette di apporre la propria firma sul file selezionato;
- si carica a sistema il file così firmato come "Allegato economico".

Nel caso di concorrenti non partecipanti singolarmente l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente dai soggetti indicati per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

Tale offerta non è compresa nell'importo a base di gara del lotto 1. Dei prezzi offerti per tale tipologia di prodotti non si tiene conto ai fini dell'attribuzione del punteggio all'offerta tecnica ed economica.

17.1 Documento di sintesi

N.B. Le operazioni descritte si riferiscono a ciascuno dei lotti in gara.



Una volta compilato il modulo offerta relativo al lotto di interesse secondo quanto indicato al paragrafo 17, **l'importo ANNUO complessivo offerto "totale annuale fornitura" indicato sul modulo offerta deve essere riportato, per ciascuno dei lotti per cui partecipa, nell'apposita sezione del Sistema telematico** con le seguenti modalità:

- accedere alla piattaforma, scegliere l'opzione "*Elaborare offerta*" e ricercare l'appalto nella sezione "Interr. Attive Appalti online" cliccando su "**A evidenza pubblica**" se non già attivo (se non appaiono risultati, attivare il tasto "cercare" togliendo tutti i filtri);
- entrare nella gara di riferimento e posizionarsi nella sezione "*Dati posizione*";
- entrare nella gara di riferimento e cliccare sul tasto "*Creare offerta*";
- nella sezione "*Lotti di gara*" cliccare sull'icona "*creare offerta su lotto*" (posizionata a destra) - ATTENZIONE: se l'offerta è già stata creata lo stato dell'offerta sarà "Salvato". Per accedere all'offerta cliccare sul numero della stessa e poi utilizzare il tasto "Modificare offerta su lotto";
- inserire l'importo ANNUO complessivo offerto (paragrafo 1.1.2 - Capitolo 1 - Sezione III della Guida Operativa) nell'apposito campo "Importo a valore", con le seguenti precisazioni:
 - a. utilizzare la virgola come separatore decimale;
 - b. sono ammesse dal sistema tre cifre decimali.

L'importo ivi inserito genera automaticamente il ribasso percentuale che è visualizzato sul Documento di sintesi dell'offerta che deve essere anch'esso **firmato digitalmente**;

- procedere al salvataggio dell'offerta su lotto tramite il pulsante "*Salvare lotto*".

Si raccomanda di prestare molta attenzione nel digitare correttamente l'importo, che deve coincidere con quello riportato sul modulo offerta.

Una volta concluse tutte le operazioni necessarie alla presentazione dell'offerta (caricamento di tutta la documentazione di gara e inserimento dell'importo a valore), si deve procedere alla generazione del "Documento di sintesi dell'offerta", cliccando sul pulsante "Genera documento di sintesi offerta". Il Sistema estrae il documento di sintesi, che deve essere salvato sul proprio personal computer e firmato digitalmente, dal legale rappresentante dell'impresa invitata o da persona abilitata ad impegnare legalmente il concorrente (nel caso di concorrenti associati il documento di sintesi deve essere sottoscritto digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1).

Per le modalità di firma del Documento di sintesi dell'offerta si rinvia a quanto descritto nella sezione VI della Guida operativa.

Una volta firmato il Documento di sintesi dell'offerta deve essere caricato all'interno della documentazione dell'offerta procedendo come di seguito:

- Cliccare su "Modificare lotto", caricare il documento di sintesi offerta firmato digitalmente, classificandolo, **a pena di esclusione**, nella categoria "Allegato Economico", sottocategoria "Documento di sintesi dell'offerta", selezionando il file da allegare dal proprio PC (premere "Scegli file" e una volta selezionato il documento cliccare sul pulsante "OK").
- Premere il pulsante "Completare lotto", che compare a seguito del caricamento del documento di sintesi.
- Una volta completato il lotto, cliccare su "Torna a lotti di gara" premendo l'apposito link, posizionato nella parte alta della schermata;
- **(in caso di partecipazione per più lotti) ripetere le operazioni sopra**



descritte per tutti i lotti per i quali l'Offerente intende presentare offerta;

- completati uno o più lotti, cliccare infine "inviare" per presentare definitivamente l'offerta.

Per ulteriori e più dettagliate informazioni relative al "Documento di sintesi dell'offerta", si rinvia al paragrafo 1.5 - Capitolo 1 - Sezione III della Guida Operativa.

L'importo indicato nella colonna del modulo offerta relativa al totale annuale dei "prezzi complessivi offerti (IVA esclusa)" deve coincidere con l'importo indicato in "totale annuale della fornitura (IVA esclusa)". In caso di discordanza, prevale quello coincidente con il corretto risultato delle somme e dei prodotti riferiti alle varie voci.

Qualora, a seguito di verifica, entrambi i totali risultassero non corrispondenti alle somme dei singoli prezzi unitari si terrà fermo il "totale annuale della fornitura (IVA esclusa)" e si procederà alla rettifica degli importi annui offerti per singola voce (ed, eventualmente, dei singoli prezzi unitari esposti) in modo costante in base alla percentuale di discordanza. Gli importi e i prezzi così corretti costituiranno i prezzi contrattuali.

In caso di discordanza tra l'importo annuo indicato nel documento di sintesi e l'importo annuo riportato sul modulo offerta, prevale quest'ultimo.

La mancanza e le irregolarità eventualmente presenti nel documento di sintesi non sono causa di esclusione, né di richiesta di regolarizzazione.

L'allegato economico deve essere creato e caricato a sistema distintamente per ciascuno dei lotti in gara. In caso di presenza all'interno dell'allegato economico di documenti attinenti ad un altro lotto, di questi non si tiene conto ad ogni effetto.

Modifica di un'offerta già presentata

Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta, visualizzabile a sistema, è possibile modificare un'offerta già presentata; in tal caso si dovrà prima ritirare l'offerta (scegliendo, appunto, l'opzione "ritira offerta") ed inviare a sistema una nuova offerta in sostituzione di quella in precedenza presentata (modificando quella ritirata o cancellandola e inserendone una completamente nuova) facendo attenzione alla necessità di completare nuovamente il lotto (vedere per ulteriori dettagli il capitolo 3 della Sezione IV della "Guida Operativa" allegato a sistema tra la documentazione di gara).

Nel caso in cui l'offerta non sia ancora stata presentata, e quindi appaia nello stato "salvato", è possibile la modifica semplicemente utilizzando l'icona relativa "Modifica offerta su lotto".

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consente più di inviarne una nuova, né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

N.B.

Costituisce causa di esclusione dalla gara – PER CIASCUN LOTTO:

- la formulazione dell'offerta secondo modalità diverse da quelle indicate salvo quanto sopra precisato;
- la mancanza di sottoscrizione mediante firma digitale dell'offerta economica, secondo quanto indicato;



- la mancata indicazione del totale annuale della fornitura e/o della quantità e/o del prezzo unitario offerti per ciascuna tipologia di prodotto nel modulo offerta economica, ove non ricavabili in modo inequivocabile dall'offerta presentata;
- il mancato o l'errato caricamento a Sistema dell'offerta economica distintamente per ciascun lotto cui l'offerente partecipa.

18 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

N.B. Le operazioni descritte si riferiscono a ciascuno dei lotti in gara.

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.P. n. 2/2016 e s.m., tenuto conto anche di quanto previsto dalla L.P. n. 2/2020 e s.m.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

18.1 - Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" (allegato n. 7).

18.2 - Metodo di calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Il punteggio attribuito all'offerta tecnica è calcolato e riparametrato applicando le formule riportate nell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" (allegato n. 7).

18.3 - Metodo di calcolo del punteggio dell'offerta economica

Il punteggio attribuito all'offerta economica è calcolato e riparametrato applicando le formule riportate nell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" (allegato n. 7).

18.4 - Metodo per il calcolo dei punteggi complessivi

Il punteggio complessivo attribuito a ciascuna offerta è determinato applicando le formule riportate nell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" (allegato n. 7).

19 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE

N.B. Le operazioni descritte – ove applicabili – si riferiscono a ciascuno dei lotti in gara.



La prima seduta di gara si svolge il **giorno 13 luglio 2021 ad ore 9.00 presso la Sala riunioni al VI piano degli uffici comunali di via del Brennero, 312 (Top Center).**

A causa dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus ed in ragione dei provvedimenti emanati sia a livello nazionale che provinciale oltre che della L.P. n. 2/2020 art. 7 comma 5, **è stata introdotta la modalità "seduta virtuale" per permettere agli offerenti di assistere alle operazioni di gara collegandosi da remoto tramite rete internet.**

Alla **"seduta virtuale"** possono partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. Per assistere alla "seduta virtuale" si invitano gli offerenti a seguire le istruzioni contenute nell'allegato 11 al presente disciplinare.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi secondo quanto il Presidente di gara comunica in seduta.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti a mezzo PEC e pubblicazione sul sito Osservatorio Provinciale dei Contratti Pubblici (Sicopat) <https://contrattipubblici.provincia.tn.it/> almeno 2 giorni lavorativi prima della data fissata.

Il Presidente di gara di cui all'art. 37 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento opera alla presenza di due testimoni. Uno dei testimoni è il Dirigente responsabile della Struttura competente in materia di procedure concorsuali o, in caso di sua assenza o impedimento, il responsabile dell'ufficio competente in materia di procedure concorsuali. Il secondo testimone è designato dal Dirigente competente fra i dipendenti della Struttura di cui è responsabile. Alle sedute di gara è presente il Segretario generale (o, in sua sostituzione, il Vice Segretario generale) per lo svolgimento delle funzioni di seguito indicate.

Il Presidente di gara procede - per ciascuno dei lotti in gara - a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare con le seguenti precisazioni:
 - a norma dell'art. 4 bis della L.P. n. 2/2020 e s.m. l'esame della documentazione amministrativa non comprende le dichiarazioni attestanti l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione dei concorrenti e delle Imprese ausiliarie;
 - tali dichiarazioni saranno esaminate, per l'aggiudicatario e l'eventuale Impresa ausiliaria, in sede di verifiche successive all'aggiudicazione;
- b) attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario, in particolare a norma dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. invita il singolo offerente a completare, rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni o elementi o documenti presentati (anche dando mandato – a tal fine – al responsabile del procedimento di gara) assegnando a tal fine un termine breve (non superiore a 10 giorni): fermo quanto stabilito nel paragrafo 14 del presente disciplinare costituisce causa di esclusione il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta formulata dal Presidente di gara o del responsabile del procedimento di gara;
- c) disporre le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

A norma dell'art. 37 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti il verbale delle operazioni di gara è formato dal responsabile della Struttura competente in materia di procedure concorsuali: il Segretario generale (o il Vice Segretario Generale) partecipa alle operazioni di gara in qualità di Ufficiale Rogante e ne autentica il verbale



per certificare la veridicità dei suoi contenuti rispetto allo svolgimento della gara. Il verbale di gara è sottoscritto dal Presidente della gara e dai testimoni e costituisce provvedimento di ammissione o esclusione dalla gara.

Le buste telematiche contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica, la cui integrità e segretezza sono garantite dal Sistema, saranno aperte secondo quanto indicato nei successivi paragrafi.

Ai sensi dell'art. 4 bis, comma 5 della L.P. n. 2/2020 e s.m. la Stazione appaltante può verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo agli operatori economici in qualsiasi momento se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

Tale verifica avviene, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20 - COMMISSIONE TECNICA

Ai sensi dell'art. 2 comma 5 della L.P. n. 2/2020 e s.m. non è prevista la nomina della Commissione tecnica in quanto i punteggi relativi all'offerta saranno calcolati sulla base di criteri esclusivamente quantitativi come previsto dal documento "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" (allegato n. 7).

Il Presidente di gara procederà, in apposite sedute, alla verifica delle dichiarazioni e della documentazione prodotta dalle offerenti e alla conseguente attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica ed economica.

21.1 - APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE CONTENENTI L'OFFERTA TECNICA E VALUTAZIONE

N.B.

Le operazioni descritte – ove applicabili – si riferiscono a ciascuno dei lotti in gara.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Presidente di gara, in seduta pubblica, procede ad aprire le buste telematiche contenenti le offerte tecniche presentate dagli offerenti ammessi.

Procede, di seguito e sempre in seduta pubblica, a constatare la consistenza della documentazione nelle stesse contenute e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

Il Presidente di gara, quindi, dichiara chiusa la fase pubblica della gara ed i lavori procedono in seduta riservata con l'esame dei documenti caricati a Sistema come "Allegato tecnico" da ciascuno dei soggetti ammessi per la verifica della loro conformità alle prescrizioni del presente disciplinare e la conseguente ammissione al prosieguo della gara.

Quindi, il Presidente procede con l'assegnazione dei punteggi relativi agli elementi afferenti all'offerta tecnica secondo quanto indicato nell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" allegato n. 7 al presente disciplinare, con la precisazione che in caso di raggruppamento temporaneo l'attribuzione del punteggio avviene valutando



la documentazione complessivamente presentata dal raggruppamento stesso.

Fermo quanto indicato nel punto 18.1 del presente disciplinare, il Presidente ha la facoltà di disporre motivatamente **l'esclusione dalla gara** nel caso in cui un'offerta sia ritenuta dallo stesso assolutamente inidonea al soddisfacimento delle esigenze dell'Amministrazione e/o non conforme alle prescrizioni degli atti di gara.

Il Presidente procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato nell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" allegato n. 7 al presente disciplinare.

Il Presidente ha la facoltà di convocare tutti i concorrenti per avere chiarimenti o raggugli sull'offerta presentata da uno o più degli stessi. La convocazione avviene mediante comunicazione a mezzo PEC (al domicilio indicato nella dichiarazione presentata per l'ammissione alla gara) nella quale sono indicati, oltre a giorno, ora e luogo della riunione, il concorrente interessato ed i chiarimenti allo stesso richiesti. I chiarimenti forniti dall'interessato sono assunti a verbale dal Presidente di gara ad integrazione dell'offerta presentata dallo stesso sempre che ciò non ne comporti modificazione a danno degli altri concorrenti.

Delle operazioni compiute in seduta riservata viene redatto, a cura del Presidente stesso, apposito verbale.

21.2 - APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE CONTENENTI L'OFFERTA ECONOMICA E VALUTAZIONE

N.B.

Le operazioni descritte – ove applicabili – si riferiscono a ciascuno dei lotti in gara.

Il Presidente di gara, quindi, convoca una nuova seduta pubblica di gara (dandone notizia ai partecipanti mediante PEC) nel corso della quale è data illustrazione del verbale della seduta riservata (mediante lettura dei punteggi complessivi assegnati a ciascun offerente) e sono pronunciate pubblicamente le eventuali esclusioni disposte dal Presidente: in tali ultimi casi procede - anche per il tramite del Responsabile del procedimento - alle comunicazioni previste dall'art. 25 della L.P. n. 2/2016 e s.m. e dell'art. 76, comma 5 lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

Il Presidente di gara in seduta pubblica procede all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche, ad accertare la regolarità e completezza della documentazione nelle stesse contenuta e a disporre l'ammissione alla gara o l'esclusione (ove ricorrano le cause di esclusione espressamente previste dal presente disciplinare).

Il Presidente di gara non procede all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche degli offerenti esclusi.

Prima dell'attribuzione del punteggio all'offerta economica, il Presidente di gara verifica se le percentuali indicate nel modulo offerta qualitativa corrispondono a quelle indicate nel modulo di offerta economica. Nel caso in cui le percentuali non corrispondessero rimane fermo quanto indicato in offerta economica e il Presidente di gara procede come indicato di seguito:

a) se la quantità in offerta economica è minore di quella indicata in offerta tecnica



provvede a rideterminare il punteggio attribuito all'offerta tecnica sull'elemento di riferimento, tenendo per buona la quantità minore;

b) se la quantità indicata in offerta economica è maggiore, mantiene fermo il punteggio assegnato all'offerta tecnica, fermo che l'obbligazione contrattuale è riferita alla quantità indicata in offerta economica.

Contemporaneamente procede a dare lettura dell'importo complessivo offerto e del conseguente ribasso offerto.

Dopo l'apertura delle offerte economiche qualora il Presidente di gara accerti che più offerte ammesse siano imputabili ad un unico centro decisionale **provvede ad escludere tutti i concorrenti** la cui offerta sia stata formulata non autonomamente e sia riconducibile ad un unico centro decisionale. A tal proposito si ricorda che a norma dell'art. 80, comma 5 lettera m), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., **è escluso dalla gara** l'operatore economico che si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Tutti i concorrenti che risultino partecipare in violazione del suddetto divieto sono esclusi dalla gara.

Il Presidente di gara procede, quindi, alle operazioni di valutazione delle offerte economiche ammesse assegnando il relativo punteggio secondo le modalità indicate nell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" allegato n. 7 al presente disciplinare.

Nella stessa seduta pubblica, infine, il Presidente di gara procede alla formazione della graduatoria provvisoria applicando le formule descritte nell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" allegato n. 7 al presente disciplinare.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Il Presidente di gara, quindi, accerta la sussistenza di eventuali offerte da sottoporre a verifica intesa a constatarne il carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione: a norma dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. sono considerate anomale le offerte in relazione alle quali sia i punti attribuiti all'offerta economica, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare di gara. Il calcolo di cui al periodo che precede è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. A norma dell'art. 97 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. è rimessa al Presidente di gara la valutazione del carattere anormalmente basso anche per offerte che, pur non superando il limite suddetto, non risultano congrue rispetto alla prestazione offerta.

Rimane fermo che, a norma dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., è in ogni caso sottoposta a verifica l'offerta prima classificata in graduatoria relativamente al costo della manodopera esposto nella stessa: si procede in contraddittorio secondo



quanto di seguito esposto.

Nel caso in cui talune offerte presentino un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, il Presidente di gara sospende la seduta pubblica di gara e ne dà comunicazione al Dirigente del Servizio competente dell'Amministrazione che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento.

21.3 - PRECISAZIONI

N.B.

Le precisazioni si riferiscono a ciascuno dei lotti in gara.

Costituisce causa di **esclusione** dalla gara:

1. la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica e dalla documentazione amministrativa, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo nella busta telematica amministrativa e/o tecnica;
2. presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3 lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
3. presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lettere a) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., in quanto il Presidente di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il Presidente di gara dispone l'esclusione dalla gara e procede - anche per il tramite del Responsabile del procedimento - alle comunicazioni previste dall'art. 25 della L.P. n. 2/2016 e s.m. e dell'art. 76, comma 5 lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

22 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

N.B.

Le operazioni descritte si riferiscono a ciascuno dei lotti in gara.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, ricevuta la comunicazione da parte del Presidente di gara avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà del RUP procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.



Le **SPIEGAZIONI** devono essere redatte nel rispetto dell'art. 97, comma 4, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.: in particolare, le giustificazioni dell'offerta devono avvenire mediante la presentazione delle **ANALISI** che evidenzino gli elementi costitutivi dell'offerta (es. dettaglio del costo del lavoro, materiali e beni di consumo, attrezzature e macchinari impiegati e relativa manutenzione, spese di trasporto, spese generali e utile d'impresa, tutto quanto altro concorra a determinare l'offerta presentata). Per quanto attiene al costo del lavoro, le spiegazioni devono dettagliare il costo complessivo sostenuto dall'Impresa per l'effettuazione del contratto in relazione al numero degli addetti previsti (suddivisi per categoria) e delle ore di lavoro distintamente previste per ciascuna categoria nel rispetto di quanto previsto dagli atti di gara (con particolare riguardo alle prescrizioni contenute nel Capitolato). In particolare il costo del lavoro deve essere determinato mediante apposito conteggio effettuato sulla base delle previsioni del C.C.N.L. applicabile al settore e alla zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dai prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e del contratto il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'Impresa anche in maniera prevalente. Le spiegazioni devono essere corredate da copia (in carta libera) del C.C.N.L. applicato e della tabella della remunerazione prevista dallo stesso. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione: in tal caso deve essere indicato il C.C.N.L. applicato, le motivazioni di tale applicazione e devono essere allegate copia (in carta libera) del contratto applicato e delle tabelle della remunerazione prevista dallo stesso. L'Impresa, nella quantificazione del costo del lavoro, deve tenere conto e dare specifica indicazione degli eventuali accordi di settore applicabili in Provincia di Trento.

Si precisa inoltre che le indicazioni fornite dall'Impresa e valutate come corrette da parte dell'Amministrazione costituiranno precisa obbligazione contrattuale.

Si ricorda che, a norma dell'art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., le spiegazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

A norma dell'art. 97, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

La stazione appaltante esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il prezzo offerto, tenendo conto degli elementi di cui al citato art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. o se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016;
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza rispetto all'entità e alle caratteristiche delle forniture (non presenti nella fornitura in oggetto);
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016.



La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP può considerare anormalmente basse le offerte che non dimostrino adeguatamente gli elementi costitutivi secondo le precisazioni contenute nel presente disciplinare e nella documentazione di gara.

Delle operazioni compiute dal Dirigente del Servizio competente dell'Amministrazione che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento viene redatta apposita relazione che è inoltrata al Presidente di gara.

Sono esclusi dalla gara gli offerenti che non presentano le spiegazioni richieste entro il termine assegnato e le cui spiegazioni non siano ritenute idonee a dimostrare la congruità dell'offerta ed a garantire l'Amministrazione circa il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

23 - AGGIUDICAZIONE

N.B.

Le operazioni descritte si riferiscono a ciascuno dei lotti in gara.

Il Presidente di gara, successivamente, procede a convocare la nuova seduta di gara dandone notizia alle imprese partecipanti con messaggio di PEC.

Nella nuova seduta di gara, il Presidente di gara comunica gli esiti della valutazione condotta illustrando la relazione che li documenta. Nella stessa seduta di gara, infine, il Presidente di gara procede - sulla scorta delle valutazioni condotte dal Dirigente del Servizio competente dell'Amministrazione che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento - ad ammettere le offerte o ad escluderle qualora le stesse si siano dimostrate nel loro complesso inaffidabili.

Concluse le operazioni predette il Presidente di gara procede a formare la graduatoria definitiva delle offerte ammesse.

Il Presidente di gara non aggiudica la gara nel caso in cui nessuna delle offerte tecniche presentate sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione e nel caso in cui le offerte economiche siano superiori all'importo a base di gara.

Inoltre, la gara è aggiudicata anche se perviene o è ammessa un'unica offerta purché la stessa sia ritenuta, dal Presidente di gara, idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni degli atti di gara.

Il Presidente di gara procede ad aggiudicare la gara all'offerente classificatosi al primo posto della graduatoria: a norma dell'art. 4 bis comma 6 della L.P. n. 2/2020 e s.m. l'aggiudicazione disposta dal Presidente di gara è definitiva e non è soggetta ad



approvazione – fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento.

Ai sensi dell'art 4bis della L.P. 2/2020 s.m., se in sede di verifica la prova non è fornita o non sono confermati l'assenza di motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione l'amministrazione aggiudicatrice annulla l'aggiudicazione, esclude il concorrente, esecute la garanzia presentata a corredo dell'offerta, se dovuta, non procede al ricalcolo della soglia di anomalia e scorre la graduatoria. L'amministrazione aggiudicatrice segnala il fatto alle autorità competenti.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni della L.P. n. 2/2020 e s.m., della L.P. n. 2/2016 e s.m., del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m., della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m., del regolamento di attuazione della medesima L.P. n. 23/1990 e s. m. approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10/40/Leg. e del regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento.

Fatte salve le espresse ipotesi di esclusione dalla gara previste dal presente disciplinare, il Presidente di gara può comunque disporre l'esclusione dalla gara medesima dell'offerente nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali.

Ai sensi dell'art. 8 della L.P. n. 26/1993 e s.m., qualora il Presidente di gara abbia un fondato motivo di ritenere che i partecipanti si siano accordati al fine di condizionare i risultati della gara, ne dà avviso al Presidente della Giunta provinciale affinché proceda a nominare il Collegio di Ispettori di cui all'art. 8 della L.P. n. 26/1993 e s.m. Tale Collegio di Ispettori può proporre la sospensione della procedura di affidamento o di esecuzione del contratto ed informare gli Organi amministrativi competenti delle eventuali responsabilità emerse. In relazione ai risultati delle indagini condotte dal medesimo Collegio di Ispettori, l'Amministrazione può disporre la revoca d'ufficio della procedura di affidamento o la rescissione del contratto eventualmente stipulato unitamente alle determinazioni necessarie per garantire che l'esecuzione della fornitura non subisca pregiudizio.

Ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. 50/2016 e della delibera attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - AVCP n. 111 dd. 20 dicembre 2012, così come aggiornata dalla delibera n. 157 dd. 17.2.2016, la verifica dell'assenza delle cause di esclusione, del possesso dei requisiti di capacità tecnica della presente procedura, sarà effettuata mediante l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità. Ove consentito dal sistema, è in facoltà del Presidente di gara (o del R.U.P.) delegare tale compito a soggetto specificatamente individuato quale responsabile delle verifiche (e suoi collaboratori) il quale vi provvede al termine delle operazioni di gara. In ogni caso, laddove l'impresa aggiudicataria definitiva non abbia presentato il PASSOE, è chiamata, a norma dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., a produrre il predetto documento entro un termine breve appositamente assegnato dal Presidente di gara o dai soggetti incaricati di svolgere le verifiche: il mancato, inesatto o tardivo riscontro alla richiesta comporta l'impossibilità per la Stazione appaltante di procedere alle verifiche necessarie e, di conseguenza, l'annullamento della disposta aggiudicazione. In esito a tale pronuncia e all'assunzione dei provvedimenti del caso il Presidente di gara o il R.U.P. o il soggetto incaricato delle verifiche procede ad adeguare la graduatoria del sistema AVCPass. Rimane inteso



che laddove l'impresa presenti direttamente la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti o l'Amministrazione possa accertare tramite verifiche condotte d'ufficio il possesso dei requisiti prescritti (nel rispetto di quanto stabilito nel presente disciplinare), o in ogni caso di malfunzionamento del sistema AVCPass, l'esclusione dalla gara o l'annullamento dell'aggiudicazione è disposto solo per il caso in cui non sia accertato il possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare. Rimane inteso che l'aggiudicazione disposta dal Presidente di gara in esito alla conclusione delle sedute pubbliche è definitiva e non necessita di alcuna approvazione.

24 - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE VERIFICA DEI REQUISITI E ULTERIORE DOCUMENTAZIONE

N.B. Le operazioni descritte si riferiscono a CIASCUNO dei lotti in gara.

A norma dell'art. 4 bis della L. P. n. 2/2020 e s.m. l'Amministrazione procede nei confronti dell'impresa aggiudicataria alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara in conformità al presente disciplinare di gara tramite l'acquisizione mediante il sistema AVCPass (o d'ufficio) della documentazione di seguito indicata.

- a) Accertamento della sussistenza di annotazioni in casellario ANAC con la cui interrogazione si provvede a verificare l'insussistenza di provvedimenti interdittivi alla partecipazione alle gare.
- b) Certificato generale del casellario giudiziale riferiti:
- al Titolare se trattasi di Impresa individuale;
 - a ciascuno dei soci se trattasi di Società in nome collettivo;
 - a tutti i soci accomandatari se trattasi di Società in accomandita semplice;
 - ai membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, se trattasi di società di capitali o Consorzi;
 - al socio unico (se persona fisica), se trattasi di società di capitali;
 - al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se trattasi di società di capitali o consorzio;
 - in ogni caso ai membri degli organi con poteri di direzione e di vigilanza;
 - in ogni caso ai soggetti che dispongano di poteri di rappresentanza, decisione e controllo;
 - in ogni caso, ai direttori tecnici dell'Impresa, se pertinenti;
 - in ogni caso ai medesimi soggetti sopra indicati che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del presente disciplinare;
 - in ogni caso ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del presente disciplinare anche se risultanti da fusioni, incorporazioni, cessioni di azienda o di ramo di azienda o altre operazioni societarie che comportino la successione universale o parziale nell'attività di impresa;
 - in ogni caso, a institori e procuratori generali nonché ai procuratori che rappresentino l'Impresa nella procedura di gara.

N.B.

Per quanto attiene all'ambito soggettivo di applicazione del motivo di esclusione attinente all'assenza di condanne penali di cui all'art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e del motivo di esclusione attinente alla presenza di cause di decadenza, sospensione e divieto derivanti da misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. (come da art. 80 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.) si rinvia a quanto stabilito da ANAC nel comunicato del suo Presidente di data 8 novembre 2017 con conseguente possibilità di estendere le verifiche sopra indicate anche ad ulteriori



soggetti: l'Amministrazione si riserva di richiedere all'Impresa l'indicazione dei nominativi (completi delle generalità e della residenza) dei soggetti di cui all'art. 80 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. fissando a tal scopo un termine breve entro cui rispondere sotto pena di annullamento dell'aggiudicazione ed aggiudicazione al secondo classificato in graduatoria.

- c) Documento Unico di Regolarità contributiva di cui all'art. 2 comma 2 del D.L. 25 settembre 2002 n. 210 (convertito con L. 22 novembre 2002 n. 266) attestante la regolarità della posizione dell'Impresa stessa nei riguardi degli obblighi assicurativi, contributivi ed antinfortunistici.
- d) Informazione resa dai competenti uffici attestanti l'ottemperanza dell'Impresa alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m. recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
- e) Informazione resa dalla competente Agenzia delle Entrate attestante la regolarità dell'Impresa per quanto riguarda il pagamento di imposte e tasse.
- f) Informazioni circa l'iscrizione al registro delle Imprese tenuto dalla **Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura** competente per territorio contenente:
- l'indicazione dei soggetti sopra indicati alla lettera b);
 - l'indicazione del fatto che la Società stessa non si trova in stato di fallimento, liquidazione o concordato e che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data di rilascio del certificato stesso;
- g) Informazione antimafia prevista dal D.Lgs n. 159/2011 e s.m. Ai fini delle verifiche di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. inerenti la documentazione antimafia, **l'Amministrazione chiede all'Impresa** di comunicare i dati necessari per le relative richieste agli organi competenti. L'impresa deve corrispondere alla richiesta dell'Amministrazione entro il termine perentorio fissato dalla medesima Amministrazione: in difetto - e previa diffida con assegnazione di ulteriore termine breve - l'Amministrazione annulla la disposta aggiudicazione e incamera la cauzione provvisoria presentata con facoltà di aggiudicare al secondo classificato in graduatoria.
- h) Attestazione della Cancelleria fallimentare del Tribunale territorialmente competente di eventuali procedure concorsuali in corso.
- i) Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato attestante l'inesistenza di situazioni ostative alla partecipazione alla gara e/o alla stipula del contratto riferite all'Impresa.

Ai sensi dell'art. 4 bis della L.P. n. 2/2020 e s.m.:

- per l'impresa aggiudicataria: nel caso in cui dalla verifica della documentazione sopra descritta la Stazione appaltante rilevi in capo all'aggiudicataria l'insussistenza dei requisiti di idoneità tecnica o la sussistenza di motivi di esclusione la Stazione appaltante procede con atto motivato all'annullamento dell'aggiudicazione, alla segnalazione del fatto all'A.N.AC. per i provvedimenti di competenza e a incamerare la cauzione provvisoria.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare al secondo in graduatoria.

Ai sensi dell'art. 4 bis comma 5 della L.P. n. 2/2020 e s.m. la Stazione appaltante può in ogni caso verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.



In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione ad ANAC che, ai sensi dell'articolo 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gare e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 del predetto articolo 80, per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Rimane ferma l'applicazione delle altre sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia, ivi comprese le sanzioni penali previste da specifiche norme incriminatrici.

In caso di imprese appartenenti ad uno Stato membro della UE l'Amministrazione provvede a richiedere direttamente all'Impresa stessa la documentazione necessaria.

In caso di raggruppamento temporaneo la documentazione sopra descritta è acquisita (o richiesta per il tramite dell'Impresa capogruppo) con riferimento a ciascuna delle Imprese raggruppate nel rispetto di quanto stabilito nel presente disciplinare.

In caso di Consorzi la documentazione sopra descritta è acquisita (o richiesta per il tramite del Consorzio) con riferimento al Consorzio ed a ciascuna delle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa nel rispetto di quanto stabilito nel presente disciplinare e dalla normativa vigente in materia di partecipazione alla gara dei consorzi.

In ogni caso le verifiche sopra indicate sono condotte con riferimento a tutti gli operatori economici chiamati a produrre il DGUE a norma del presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 13 comma 4 della Legge 11 novembre 2011 n. 180, si precisa che nel caso di micro, piccole e medie imprese, l'Amministrazione chiede solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa vigente. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla Legge 28 novembre 2005 n. 246 nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di un anno.

In fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara l'Amministrazione applica il soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m..

In caso di mancata presentazione del PASSOE (né in sede di gara né in riscontro a specifica richiesta del Presidente di gara o del RUP o del Responsabile delle verifiche) – laddove ne consegua l'impossibilità per la Stazione appaltante di procedere alla verifica dei requisiti di idoneità dichiarati e necessari per l'ammissione alla gara e per la stipula del contratto - procede all'esclusione del concorrente dalla gara, all'annullamento dell'aggiudicazione, all'escussione della relativa cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto ad A.N.AC. per i provvedimenti e le misure sanzionatorie di competenza e aggiudica la gara all'Impresa seconda in graduatoria.

A norma dell'art. 4 bis comma 3 della L.P. n. 2/2020 e s.m. l'Amministrazione aggiudicatrice verifica l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione utilizzando le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali,



richiedendo all'operatore economico, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di ulteriore documentazione probatoria, nonché dell'ulteriore documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto, indicando un termine perentorio compreso tra dieci e venti giorni.

- L'Amministrazione richiede all'Impresa aggiudicataria la presentazione della documentazione (in originale o in copia autenticata e debitamente bollata) necessaria per la comprova degli ulteriori requisiti richiesti così come indicata al punto 7.2 lettera b) del presente disciplinare **da presentare entro 10 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione.**

L'Impresa aggiudicataria deve procedere all'assolvimento degli adempimenti di seguito descritti.

1. Prima della stipula del contratto e comunque entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione. Tenuto conto di quanto disposto agli artt. 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e 5 del Decreto del Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016 l'impresa aggiudicataria deve rimborsare alla Stazione appaltante le spese per le pubblicazioni obbligatorie del bando e dell'avviso di aggiudicazione nell'importo che sarà indicato dall'Amministrazione e che in via presuntiva può essere stimato in complessivi euro 12.000,00.

In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione sono suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

In caso di raggruppamento temporaneo gli adempimenti sopra indicati sono richiesti all'Impresa capogruppo.

In caso di Consorzi gli adempimenti sopra indicati sono richiesti al Consorzio.

2. Prima della stipula del contratto. Effettuare il versamento delle spese contrattuali nell'importo richiesto dall'Amministrazione stessa.

In caso di raggruppamento temporaneo gli adempimenti sopra indicati sono richiesti all'Impresa capogruppo.

In caso di Consorzi gli adempimenti sopra indicati sono richiesti al Consorzio.

3. Prima della stipula del contratto. Trasmettere la documentazione comprovante la costituzione della **CAUZIONE DEFINITIVA** nella misura fissata dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e, quindi, nella misura del 10% dell'importo complessivo per tutta la durata del contratto. A norma dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% la cauzione da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno da parte dell'appaltatore a favore della Stazione appaltante. La cauzione cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità finale. La stazione appaltante può richiedere all'Impresa esecutrice la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte: in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla presente garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. nel rispetto di quanto già precisato al punto 10 del presente disciplinare: a tal fine è necessario che l'Impresa



alleggi alla documentazione comprovante la costituzione della cauzione definitiva le certificazioni richieste per l'ottenimento delle riduzioni indicate dalla norma citata (in originale o copia autenticata o dichiarata conforme all'originale nelle forme di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.) se non risultante dalla documentazione già prodotta. La costituzione della suddetta cauzione definitiva può avvenire tramite cauzione o tramite fidejussione. In quest'ultimo caso essa avviene mediante fidejussione bancaria (o rilasciata da un intermediario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.) o polizza fidejussoria. In tali casi le stesse devono essere redatte secondo le modalità specificate nell'allegato al presente disciplinare "Modalità di costituzione della cauzione definitiva" - Allegato n. 4. Non sono accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie (o rilasciate da un intermediario finanziario) che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Stazione appaltante. Nel caso di fidejussioni bancarie (o rilasciate da un intermediario finanziario) e polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nell'allegato appena indicato, ove l'impresa non si adegui alle prescrizioni ivi precisate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per volontà dell'Impresa stessa. A norma dell'art. 103 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. la mancata costituzione della presente cauzione entro il termine indicato determina la decadenza dell'affidamento da parte del soggetto appaltante che aggiudica la gara al concorrente che segue nella graduatoria e incamera la cauzione provvisoria presentata.

In caso di raggruppamento temporaneo gli adempimenti sopra indicati sono richiesti all'Impresa capogruppo e la garanzia deve riferirsi a tutti gli operatori economici aderenti l'ATI.

In caso di Consorzi gli adempimenti sopra indicati sono richiesti al Consorzio e la garanzia deve riferirsi sia al Consorzio che a tutte le Imprese consorziate esecutrici delle prestazioni.

4. Prima della stipula del contratto: a norma dell'art. 26 comma 3 della L.P. n. 2/2016 e s.m. per garantire trasparenza nella catena dei subappalti, l'Impresa deve indicare alla Stazione appaltante l'elenco di tutte le forniture, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara e nel rispetto dei limiti fissati dal punto 9 del presente disciplinare, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in queste prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della richiesta. Si ricorda che l'impresa deve comunicare alla Stazione appaltante eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti avvenute nel corso del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. La Stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'affidatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136/2010.

In caso di raggruppamento temporaneo gli adempimenti sopra indicati sono richiesti all'Impresa capogruppo.

In caso di Consorzi gli adempimenti sopra indicati sono richiesti al Consorzio;

5. Prima della stipula del contratto: la **DOCUMENTAZIONE** relativa agli adempimenti previsti per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i Consorzi dall'art. 1 del



D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187. Pertanto l'Impresa aggiudicataria dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'Impresa o da un suo procuratore, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m. accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore (in carta libera), **attestante la composizione societaria**, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso" (D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187).

In caso di raggruppamento deve essere prodotta da parte di ciascuna delle Imprese raggruppate.

In caso di Consorzio deve essere prodotto dal Consorzio e dalle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa.

6. Prima della stipula del contratto: assolvimento dell'imposta di bollo relativamente all'offerta economica e all'offerta tecnica presentate (che – presentate dall'Impresa aggiudicataria in sede di offerta - in quanto tali scontano l'imposta di bollo).

7. Ai sensi dell'art. 25 del Capitolato speciale d'appalto l'Impresa appaltatrice, prima dell'avvio della fornitura, deve munirsi (depositandone copia presso l'Amministrazione) di **apposita polizza assicurativa** di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) alle condizioni riportate nella medesima disposizione capitolare.

In caso di raggruppamento temporaneo gli adempimenti sopra indicati sono richiesti all'Impresa capogruppo e le polizze devono riferirsi a tutti gli operatori economici aderenti l'ATI.

In caso di Consorzi gli adempimenti sopra indicati sono richiesti al Consorzio e le polizze devono riferirsi sia al Consorzio che a tutte le Imprese consorziate esecutrici delle prestazioni.

L'Amministrazione appaltante richiede, inoltre, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la presentazione della seguente documentazione:

8. il MANDATO COLLETTIVO SPECIALE conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, risultante da scrittura privata autenticata informatica (oppure da copia autenticata informatica della medesima), dal cui testo risulti espressamente:

- che le Imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo;
- che il predetto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare a una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente disciplinare;
- che il mandato stesso è gratuito e irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti della stazione appaltante;
- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti della stazione appaltante in relazione all'appalto, anche dopo il collaudo e la verifica finale fino all'estinzione



- di ogni rapporto;
- che l'offerta determina la responsabilità solidale di tutte le imprese riunite trattandosi di raggruppamenti di tipo "orizzontale";
- l'espressa indicazione della quota percentuale di partecipazione al raggruppamento e di esecuzione delle prestazioni comprese nell'appalto di ciascuna Impresa facente parte dello stesso;
- l'espressa assunzione da parte delle Imprese partecipanti all'impegno a conformarsi, per i pagamenti che dovessero intervenire fra Imprese aderenti al raggruppamento, alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari dettate dalla L. n. 136/2010 e s.m.

9. la PROCURA - in carta legale - relativa al suddetto mandato risultante da **ATTO PUBBLICO** informatico (oppure copia notarile informatica - in carta legale - dello stesso atto).

È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto redatto in tal caso esclusivamente nella forma dell'atto pubblico informatico.

Fermo quanto stabilito dall'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., **è vietata** qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento temporaneo rispetto all'impegno dichiarato in sede di presentazione dell'offerta. Qualunque modificazione dell'eventuale raggruppamento aggiudicatario comporta l'annullamento dell'aggiudicazione con conseguente incameramento della cauzione prestata.

25 - ULTERIORI INFORMAZIONI

N.B.

Le informazioni descritte si riferiscono a ciascuno dei lotti in gara.

1. Modalità di pagamento: i termini e le modalità di pagamento sono descritti all'art. 19 del Capitolato speciale.
2. A norma dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. Il termine del presente procedimento è di 180 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara. Il termine predetto è prorogato di 180 giorni (salvo ulteriore proroga) per la valutazione delle offerte da parte del Presidente di gara e di 120 giorni per le valutazioni a opera del R.U.P. per l'anomalia dell'offerta. Il termine rimane sospeso durante la decorrenza di tutti i termini fissati dalla normativa vigente e dagli atti di gara a tutela delle posizioni dei soggetti interessati (es. termine di pubblicazione del bando, termine dilatorio per la stipulazione del contratto, ecc.). Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrenti fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione appaltante richiedenti documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta. Il termine predetto, inoltre, è sospeso in caso di ricorsi giurisdizionali sino all'esito definitivo degli stessi, salvo espressa determinazione in senso contrario assunta dall'Amministrazione.
3. Ai sensi dell'art. 29 del Capitolato speciale d'appalto la soluzione delle controversie è devoluta all'Autorità Giudiziaria competente. Foro competente è in ogni caso quello di Trento.
4. Il contratto è stipulato in **forma pubblico-amministrativa** entro il termine di 60



giorni decorrenti dal momento in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace a norma dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.: il termine predetto è sospeso in caso di ricorsi giurisdizionali sino all'esito definitivo degli stessi, salvo espressa determinazione in senso contrario assunta dall'Amministrazione. Qualora l'Impresa aggiudicataria non aderisca, salvo casi di forza maggiore, all'invito di stipulare il contratto conseguente all'aggiudicazione entro il termine stabilito e comunicato all'Impresa aggiudicataria dall'Amministrazione appaltante, o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure l'Autorità prefettizia comunichi cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. in ogni altro caso in cui non si possa addivenire alla stipula del contratto per fatto imputabile all'Impresa, l'Amministrazione procede ad incamerare il deposito cauzionale presentato dalla medesima Impresa, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia, con riserva per l'Amministrazione di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria.

5. I dati acquisiti ai fini della presente procedura di gara saranno trattati secondo le regole dettate dal Regolamento UE n. 2016/679.
6. A norma dell'art. 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m., ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
7. Nel contratto è riportata la seguente clausola: "L'Impresa appaltatrice, come sopra rappresentata, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. A mente dell'art.3, comma 9-bis, della medesima L. n. 136/2010 e s.m., le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Ai sensi del medesimo art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m. l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. In ossequio alla normativa citata, la Stazione appaltante verificherà peraltro che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in parola".
8. Prima della stipula del contratto l'Impresa aggiudicataria può comunicare mediante specifica nota indirizzata al responsabile del procedimento la non accettazione del termine di pagamento stabilito nell'art. 19 del Capitolato speciale. In tal caso il termine di pagamento forma oggetto di specifica negoziazione fra le parti, fermo restando che in nessun caso l'Amministrazione accetta termini di



- pagamento inferiori a 30 giorni dalla data di espletamento della procedura diretta ad accertare la conformità dell'esecuzione di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, alle prescrizioni del contratto stesso o dal ricevimento della fattura se il ricevimento della stessa è successivo all'espletamento della procedura di accertamento.
9. A norma dell'art. 2 del codice di comportamento per i dipendenti del Comune di Trento - rinvenibile sul sito dell'Amministrazione comunale (www.comune.trento.it ed allegato al presente disciplinare) - i contenuti del predetto Codice di comportamento si applicano, per quanto compatibili, nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione. Nel contratto è inserita la previsione espressa dell'applicazione del Codice di comportamento e una clausola di risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.
10. Il soggetto che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio Servizi all'infanzia e istruzione.
11. Il presente disciplinare è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 18/32 di data 1 giugno 2021 del Servizio Servizi all'infanzia e istruzione del Comune di Trento ed è stato pubblicato sul sito Osservatorio Provinciale dei Contratti Pubblici (Sicopat) <https://contrattipubblici.provincia.tn.it/> e all'albo pretorio dell'Amministrazione, sul Portale dei bandi e dei contratti pubblici di A.N.AC., sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché per estratto su due quotidiani a maggiore diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locali.
12. Si precisa che il Capitolato speciale d'appalto costituirà parte integrante del contratto di appalto.

La Dirigente sostituta del Servizio
Servizi all'infanzia e istruzione
dott.ssa Alessandra Ianes

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)

/mg

La Dirigente del Servizio Appalti e Partenariati
dott.ssa Claudia Zanella

Il responsabile del procedimento
dott. Alessandro Vicari